



Comune di Lavis
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

Adottato con delibera del consiglio comunale n. 74 del 24.09.1998;

Vistato con osservazioni dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 16.10.98 come da comunicazione prot. n. 7171/1-C del 27.10.98.

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 12.11.1998 (a seguito delle osservazioni dell'organo di controllo e dell'entrata in vigore della L.R. 10/98);

Vistato con precisazioni dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 18.12.1998 come da comunicazione prot. n. 7171/2-c del 21.12.1998.

Modificato con delibera del Consiglio comunale n.105 del 29.12.1998 (a seguito dell'entrata in vigore della L.P. 18/98);

Vistato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 15/01/1999 come da comunicazione prot. n. 7171/3-C del 18/01/1999.

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 04.02.1999;

Inviata al controllo della Giunta Provinciale di Trento e divenuta esecutiva per decorrenza termini.

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 28/02/2001;

Vistato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 06/04/2001 come da comunicazione prot. n. 6689/01 – RS.41 del 09/04/2001.

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 27/06/2002;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10/03/2011;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 10/10/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 22/12/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 18.12.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23.10.2019



INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - oggetto e finalità
- Art. 2 - normativa applicabile
- Art. 3 - rapporti con l'ordinamento comunitario
- Art. 4 - programmazione degli interventi e dell'attività negoziale
- Art. 5 - competenze
- Art. 6 - atti di ordinaria amministrazione
- Art. 7 – Competenze del Segretario comunale e dei Responsabili di Settore
- Art. 8 - repertorio
- Art. 9 - deliberazione a contrattare
- Art. 10 - principi generali applicabili ai contratti
- Art. 10bis – Criteri di rotazione
- Art. 11 - definizione delle controversie-Transazioni
- Art. 11 bis – Pubblicazione del Profilo Committente –Amministrazione trasparente

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 12 - modalità di scelta
- Art. 13 - asta pubblica - procedura aperta
- Art. 14 - licitazione
- Art. 15 - appalto concorso
- Art. 16 - trattativa privata procedura negoziata
- Art. 17 - responsabile del procedimento
- Art. 18 - tornata di gare
- Art. 19 - bandi di gara
- Art. 20 - istanze di partecipazione ed inviti alla gara
- Art. 21 - scelta discrezionale delle ditte
- Art. 22 - acquisizioni ricorrenti di beni e servizi
- Art. 23 - norme relative alle commissioni di gara
- Art. 24 - commissione per le aggiudicazioni non discrezionali
- Art. 25 - commissione per le aggiudicazioni discrezionali
- Art. 26 - commissione nella gara ufficiosa
- Art. 27 - l'inoltro e la presentazione delle offerte
- Art. 28 - verbale di gara e di aggiudicazione
- Art. 29 - norme di garanzia nelle gare. Interpretazione

TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 30 - stipula del contratto
- Art. 31 - cauzioni
- Art. 32 - capitolati d'oneri
- Art. 33 - spese contrattuali e diritti di segreteria
- Art. 34 - adempimenti successivi alla stipulazione



Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

- Art. 35 - efficacia del contratto, vigilanza e autotutela
- Art. 36 - pagamento del corrispettivo
- Art. 37 - revisione dei prezzi e variazioni contrattuali
- Art. 38 - cessione del contratto e subappalto
- Art. 39 - termini di esecuzione e penali
- Art. 40 - collaudo e accertamento della regolare esecuzione

TITOLO IV IL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

- Art. 41 - appalto di lavori pubblici e normativa applicabile
- Art. 42 - progetti e capitolati
- Art. 43 - aggiornamento dei prezzi di progetto
- Art. 44 - acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica
- Art. 45 - ufficio di coordinamento per le opere pubbliche
- Art. 46 - bandi e inviti di gara
- Art. 47 - requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto
- Art. 48 - raggruppamenti temporanei e consorzi
- Art. 49 - appalto con opere scorporabili
- Art. 50 - documentazione per la partecipazione alle gare d'appalto e loro presentazione
- Art. 51 - preselezione e integrazione degli inviti
- Art. 52 - norme particolari per la procedura negoziata
- Art. 53 - verifica dei requisiti
- Art. 54 - avvisi di aggiudicazione
- Art. 55 - turbativa di gara
- Art. 56 - offerte anomale
- Art. 57 - premi di incentivazione
- Art. 58 - consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori
- Art. 59 - varianti
- Art. 60 - suddivisione dei lavori
- Art. 61 - subappalto
- Art. 62 - collaudo e regolare esecuzione

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 63 - concessione di lavori pubblici

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I L'economia in generale

- Art. 64 - principi generali
- Art. 65 - ambito di applicazione e modalità
- Art. 66 - forma del contratto



CAPO II

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

- Art. 67 - ambito di applicazione
- Art. 68 - fattispecie particolari
- Art. 69 - modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste
- Art. 70 - diretta amministrazione
- Art. 71 - attivazione della procedura
- Art. 72 - modalità di affidamento
- Art. 73 - gara ufficiosa
- Art. 74 - definizione del contratto
- Art. 75 - atto di cottimo
- Art. 76 - pagamento del corrispettivo contrattuale
- Art. 77 - varianti
- Art. 78 - cottimo fiduciario derivato
- Art. 79 - norma di rinvio

CAPO III

L'economia per le spese di funzionamento

- Art. 80 - ambito di applicazione
- Art. 81 - modalità di effettuazione e limiti

TITOLO VII

L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Art. 82 - oggetto
- Art. 83 - appalti di forniture
- Art. 84 - appalti di servizi
- Art. 85 - scelta del contraente e bandi di gara
- Art. 86 - procedure ristrette
- Art. 87 - trattativa privata
- Art. 88 - confronto concorrenziale
- Art. 89 - stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi
- Art. 90 - stipula del contratto
- Art. 91 - progetti e specifiche tecniche
- Art. 92 - subappalto e cessione di contratto
- Art. 93 - procedure per la licitazione
- Art. 94 - procedure per dichiarare fuori uso il materiale
- Art. 95 - distruzione del materiale fuori uso

TITOLO VIII

I PUBBLICI SERVIZI

- Art. 96 - modalità di gestione
- Art. 97 - concessione di pubblici servizi
- Art. 98 - convenzioni per la gestione di pubblici servizi
- Art. 99 - partecipazione a società di capitali



TITOLO IX I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

- Art. 100 - riferimenti normativi fondamentali
- Art. 101 - incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici
- Art. 102 - conferimento di incarico interno
- Art. 103 - conferimento di incarichi esterni
- Art. 104 - modalità della scelta del professionista
- Art. 105 - sovrapposibilità degli incarichi e deroghe
- Art. 106 - direzione dei lavori
- Art. 107 - incarichi professionali fiduciari

TITOLO X CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

- Art. 108 - stima dei beni immobili
- Art. 109 - permuta di beni immobili
- Art. 110 - alienazione di beni
- Art. 111 - acquisto di beni immobili
- Art. 112 - cessione in godimento
- Art. 113 - contratti per le concessioni cimiteriali
- Art. 114 - gestione immobili
- Art. 114 bis - Cessione di beni inservibili

TITOLO XI ATTI CONVENZIONALI

- Art. 115 - accordi amministrativi
- Art. 116 - convenzioni edilizie

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 117 - norma di rinvio
- Art. 118 - norma transitoria

ALLEGATO A
ALLEGATO B



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme concernenti la disciplina dei contratti che il Comune stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, dettando i relativi criteri procedurali per indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più efficace, chiaro e trasparente.
2. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, il Comune è legittimato ad operare utilizzando gli strumenti negoziali del diritto privato con piena autonomia contrattuale, fatti salvi i divieti posti esplicitamente dalla legge.
3. I contratti sono di norma preceduti da apposite procedure di gara con i sistemi indicati dalla legge, fatto salvo il ricorso alla procedura negoziata o all'economia nei casi consentiti.
4. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
 - accordi amministrativi di cui all'art. 6 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13;
 - convenzioni fra enti per l'esercizio associato di funzioni e servizi;
 - convenzioni relative a concessioni di servizi;
 - contratti ad oggetto beni pubblici e convenzioni accessive a provvedimenti amministrativi o a concessioni di beni.
6. In materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi sono fatte salve, nei rispettivi limiti d'importo, le procedure e le forme di pubblicità previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili, all'attività contrattuale posta in essere nell'ambito delle altre forme di gestione dei servizi pubblici previste dallo Statuto, nei limiti della capacità negoziale attribuita loro dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dell'atto costitutivo delle medesime.

Art. 2 Normativa applicabile

1. Oltre alla particolare disciplina dettata con il presente Regolamento, ai contratti d'appalto di lavori pubblici si applica la normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di importo complessivo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La normativa provinciale disciplina inoltre i lavori pubblici di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato dalla normativa provinciale di cui al primo comma, ai contratti di appalto si applica, per quanto compatibile, la normativa statale in materia.
3. Nel caso di acquisto o fornitura di beni e servizi, alienazioni, locazioni ed altre fattispecie contrattuali trovano applicazione, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento:



Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

- a) le norme provinciali relative alle procedure per l'attività contrattuale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268;
 - b) le leggi statali in materia di attività contrattuale e contabilità, con relativo regolamento, per quanto non specificatamente disciplinate dalle norme provinciali di cui al precedente punto a);
 - c) la normativa comunitaria secondo quanto indicato nel successivo art. 3.
4. I singoli contratti, in relazione alla specificità dell'oggetto, possono inoltre essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
5. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Art. 3

Rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Il presente Regolamento si applica, in virtù della prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle norme nazionali di recepimento, alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa, in specie per le competenze procedurali degli organi e degli uffici comunali.
2. Il Comune osserva in ogni caso i Regolamenti comunitari nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli Stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normativa nazionale di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.

Art. 4

Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e gli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche.
2. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, si applicano il Capo III del Tit.VI ed il Tit.VII del presente regolamento, e le norme di cui al precedente art.2.

Art. 5

Competenze

1. Il presente Regolamento, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Limitatamente alla disciplina dei lavori pubblici, il presente Regolamento attua la previsione normativa di cui all'art. 2, secondo comma, della L.P 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..
3. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione puntuale che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.
4. L'adozione della deliberazione a contrattare compete al Consiglio comunale qualora lo stipulando contratto sia strettamente accessorio alla deliberazione di competenza consiliare.



5. Spettano al Segretario e ai responsabili degli uffici le attribuzioni in materia contrattuale previste dal capo II del titolo IV dello Statuto nonché le specifiche competenze di volta in volta previste dal presente regolamento.
6. Alla Giunta competono gli atti di ordinaria amministrazione di cui al successivo art. 6 e gli altri previsti dal presente Regolamento.

Art. 6

Atti di ordinaria Amministrazione

1. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione, riservati alla Giunta ai sensi dell'art. 43, c. 5 dello Statuto, nella materia disciplinata dal presente Regolamento, i seguenti atti:
 - a. approvazione di atti, con relativo impegno di spesa, per la gestione del fondo di rappresentanza e per l'affidamento delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali;
 - b. concessione a terzi di immobili in locazione e l'uso di beni fatte salve le competenze attribuite al consiglio e ai dirigenti incaricati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - c. fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approvazione di progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d. approvazione degli indirizzi per gli incarichi tecnici relativi a progetti, perizie, studi, consulenze, direzione lavori, secondo le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti ed i membri esterni delle commissioni tecniche.
 - e. acquisti, alienazioni, permuta e concessione di beni immobili nei limiti delle competenze di legge e del presente Regolamento.

Art. 7

Competenze del Segretario comunale e dei Capo Settore

1. Il Segretario comunale roga gli atti e i contratti e autentica le sottoscrizioni delle scritture private nelle quali il Comune è parte, osservando le prescrizioni della legge notarile. Tiene il repertorio dei contratti ai sensi del successivo art. 8 avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio segreteria individuato in pianta organica.
2. Il Segretario è membro di diritto in tutte le commissioni di gara con funzioni di Presidente, ovvero, se questi assume le funzioni di ufficiale rogante, la Presidenza spetta al Capo Settore Affari Generali o, in assenza, al Capo Settore competente per materia, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto.
3. Nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante, il Segretario stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 dello Statuto. Qualora egli non possa stipulare il contratto, avendo svolto in relazione allo stesso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal capo settore competente per materia, o in assenza, da altro capo settore individuato dal Sindaco.
4. Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), annualmente approvato dalla Giunta comunale, individua per ogni intervento di bilancio in parte straordinaria ed eventualmente per interventi di parte ordinaria di particolare rilevanza un responsabile dell'intervento fra i capo settore, fornendo eventuali indirizzi in merito alla gestione dello stesso. I capo settore possono delegare a propri collaboratori la responsabilità su parti del procedimento riservandosene la responsabilità complessiva e la supervisione;
5. Nelle procedure di appalto di lavori e forniture, escluse le procedure di importo a base di gara per cui è possibile l'affidamento diretto, il Segretario generale è



individuato quale responsabile del procedimento, di individuazione del contraente fino alla stipula del contratto, fatta salva la facoltà di designare un altro dipendente quale responsabile di specifiche fasi del procedimento stesso. Il Segretario Generale è comunque responsabile della regolarità delle procedure relative all'appalto di lavori pubblici, ed alle stesse condizioni egli è responsabile degli adempimenti connessi alle procedure per la concessione di opere pubbliche o di servizi e per l'appalto di forniture o servizi, non affidati alla gestione corrente dei funzionari responsabili.

6. In particolare sottoscrive gli atti e controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di Regolamento in ordine alle procedure ed alle stesse condizioni di cui al quinto comma, riferiti a:
 - a) bando, avviso di gara e relativi esiti;
 - b) approvazione elenco, ed eventuale integrazione, imprese per le procedure aperte o ristrette e per quelle negoziate;
 - c) invito alla gara e sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - d) deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - e) espletamento della gara d'appalto ed aggiudicazione nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - f) pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara, in assenza di un responsabile del procedimento;
 - g) stipula dei contratti nei casi previsti dal Regolamento;
 - h) sottoscrizione di atti aggiuntivi di contratti, fuori dai casi in cui la sottoscrizione spetta alla competenza del Capo Ufficio tecnico.
 - i) determina a contrattare in mancanza di specifico incarico ad altri dirigenti o funzionari o di diversa disposizione regolamentare;
 - j) autorizzazione al subappalto;
 - k) pubblicare l'avviso relativo all'esito della gara-;
 - l) Approvare e sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi da interferenza ex D.Lgs. 81/2008, se necessario.

Spettano in ogni caso al servizio competente per materia l'approvazione con determina o la proposta di delibera per l'organo competente per l'approvazione del progetto di un lavoro o del progetto di una fornitura comprendente il capitolato d'appalto, i criteri tecnici di aggiudicazione e tutte le norme di carattere tecnico che andranno inserite nel bando di gara come condizioni per l'esecuzione del lavoro o della fornitura, come criteri premianti per l'aggiudicazione o per l'accelerazione dei termini contrattuali di realizzazione e di consegna.

7. Il Segretario organizza e coordina la complessiva attività contrattuale del Comune.
8. Per l'affidamento di contratti relativi alle procedure di importo a base di gara per cui è possibile l'affidamento diretto, le competenze di cui al comma 6 sono affidate ai Capo Settore a cui compete la spesa secondo le previsioni del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) annualmente approvato dalla Giunta comunale, fatta salva la competenza del Segretario alla firma dei contratti stipulati mediante la firma di un atto di cottimo o di contratto con scrittura privata. Sono di competenza dei Capo settore i contratti formalizzati mediante:
 - scambio di corrispondenza
 - sottoscrizione di moduli secondo gli usi del commercio
 - ordini di acquisto presso centrali di acquisto sia nazionali, come Consip e Mepa, sia provinciali come MePat o della Comunità Rotaliana Königsberg.



Art. 8 Repertorio

1. Nel repertorio ufficiale dei contratti, da tenersi con l'osservanza della legge notarile e della legge del registro, sono annotati gli atti contrattuali soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Le scritture private non soggette a registrazione in termine fisso sono annotate in un separato repertorio da tenersi con le modalità disposte dal Segretario.
3. Le annotazioni dei predetti repertori possono eseguirsi con strumenti informatici, osservate le disposizioni della legge notarile per il repertorio ufficiale.
4. Gli originali degli atti annotati nei due repertori sono conservati presso l'ufficio di segreteria con le modalità previste dalla legge notarile.

Art. 9 Determina a contrattare

1. Nel rispetto delle competenze loro attribuite assumono la determina a contrarre:
 - il Segretario Generale ai sensi del precedente art.7;
 - Il Capo settore per la gestione delle spese correnti e per le spese gestite in economia in amministrazione diretta secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - Il Capo settore tecnico, per gli incarichi professionali di natura tecnica esterni, sulla base delle deliberazioni di indirizzo della Giunta relativamente al ricorso a risorse esterne.
2. Detta determina deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire nonché le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione;
 - b. l'oggetto del contratto con la precisazione degli elementi e delle clausole contrattuali ritenute essenziali; ciò costituisce il progetto di contratto, che può far riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni ove esistono o essere costituito da uno schema da allegare alla delibera stessa ovvero da un testo predisposto dalla controparte;
 - c. il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione oppure i motivi per i quali esso non è richiesto;
 - d. la modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, la determina indica il sistema prescelto e approva lo schema di bando o di avviso di gara;
 - e. le modalità di pubblicazione dell'avviso o bando di gara, se previsto;
 - f. il responsabile del procedimento, ove già non individuato per il procedimento relativo alla specifica opera o alla specifica spesa;
 - g. il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.
3. Sono elementi necessari da prevedere nella determina di cui al presente articolo, oltre ai pareri richiesti dalla normativa vigente:
 - l'espressa indicazione della spesa che lo stesso comporta e l'impegno sul pertinente capitolo di bilancio;
 - le attestazioni e quant'altro prescritto, nel caso di opera pubblica, in ordine alla sua conformità urbanistica del progetto, alla pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, se ricorre il caso.

Per l'esecuzione di opere o lavori pubblici da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del successivo capo II del Tit. VI.



Per l'esecuzione di forniture di beni o/o servizi la determinazione deve contenere espresso riferimento alla avvenuta valutazione delle opportunità presenti sul sito web per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione predisposto a livello nazionale o provinciale come le convenzioni Consip il Mercato elettronico della P.A. (MePa) o il mercato elettronico provinciale MePat, e altre iniziative analoghe poste in essere dalla Provincia di Trento o dalla Comunità Rotaliana Königsberg. In caso di acquisizione di beni e servizi al di fuori delle modalità di cui sopra la determinazione dovrà motivare espressamente tale scelta in relazione a:

- maggior economicità dell'acquisizione del bene;
- assenza dello specifico bene o servizio o di beni e servizi analoghi fra quelli disponibili in modalità centralizzata.
- altre condizioni oggettive relative a condizioni di acquisto proposte che rendono non economico l'acquisto centralizzato, come, a titolo esemplificativo, quantità minime sproporzionate alle esigenze dell'ente o costi indotti dalle modalità necessarie per acquisire la fornitura che vanificano il risparmio eventualmente realizzabile con l'acquisizione stessa.

Art. 10

Principi generali applicabili ai contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi. La loro durata massima non può essere superiore a quella prevista dalla legge o dal capitolato speciale per le opere pubbliche. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione ad eccezione dei contratti di utenza a carattere continuativo. E' ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per la parte privata. E' altresì ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica determina a contrattare.
2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella determina a contrattare. Essi debbono comunque contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile dell'ufficio interessato sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
3. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso. Rimangono salvi il limite del 50% di cui all'art. 21, secondo comma, della L.R 19 luglio 1990 n. 23 per prestazioni integrative o complementari nonché le disposizioni in materia di lavori pubblici.
4. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.



Art. 10bis Criteri di rotazione

1. Nelle procedure negoziate, per l'affidamento di lavori, senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi, si applica quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. comma 5bis, ter e quater applicando le regole di rotazione e le soglie ivi previste.
2. Negli affidamenti diretti e nelle scelte discrezionali di elenchi di ditte da invitare per forniture di beni o servizi si osservano i criteri di rotazione utilizzati per le procedure di cui al comma 1 applicando però le seguenti fasce per determinare la possibilità o meno di reinvito:
 - Fino a Euro 10.000,00
 - Oltre 10.000,00 e fino a Euro 20.000,00
 - Oltre 20.000,00 e fino a Euro 40.000,00
 - Oltre 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria per la fornitura di beni e servizi
 - Oltre la soglia comunitaria per la fornitura di beni e servizi
3. La categoria richiamata nel comma precedente è intesa come categoria merceologica.
4. Il reincarico o il reinvito dell'esecutore uscente sono fatto eccezionale motivato specificatamente nella deliberazione a contrattare.
5. L'esecutore o il fornitore uscente possono sempre partecipare all'assegnazione in caso di affidamento con procedura aperta o se l'ammissione alla partecipazione alla gara o al confronto concorrenziale è preceduto da un avviso pubblico con la richiesta di manifestazione di interesse all'affidamento, prevedendo la potenziale partecipazione di tutti gli interessati.
6. Per il monitoraggio del rispetto del principio di rotazione, tutti gli affidamenti e gli inviti vengono comunicati al responsabile anticorruzione con le modalità determinate dal responsabile anticorruzione, con propria circolare.

Art. 11 Definizione delle controversie- Transazioni

1. I capitolati d'oneri e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto che sorgono tra la controparte e l'Amministrazione comunale mediante clausola compromissoria, salvo che la legge non preveda altrimenti.
2. Ove sia presente la clausola compromissoria, i contratti dovranno prevedere la possibilità di esperire, su istanza della controparte, il tentativo di definizione della controversia in via amministrativa, che consiste nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia con deliberazione da adottarsi sulla base dell'istanza motivata dal contraente e delle osservazioni del Segretario comunale, dei funzionari comunali o del direttore dei lavori e da assumersi entro un determinato termine, stabilito al sensi dell'art. 3 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, dai capitolati d'oneri e dal contratto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
4. Le disposizioni del presente articolo vanno espressamente richiamate nei contratti e vanno del pari espressamente accettate dalla controparte in ispecie per quanto riguarda la definizione in via amministrativa.



5. Per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici si applicano, ove differiscano, le norme di legge in materia.
6. I contratti di transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice Civile sono previamente deliberati dalla Giunta comunale su proposta del responsabile competente per settore o del segretario generale. Le transazioni su vertenze in atto sono autorizzate sentito il parere del professionista legale incaricato..

Art. 11 bis

Pubblicazione del Profilo Committente – Amministrazione trasparente

1. Nel sito internet dell'amministrazione è individuata una specifica sezione denominata "Profilo Committente" e Amministrazione trasparente nella quale sono pubblicati:
 - i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
 - gli avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 del d.lgs. 163/2006 e s.m.
 - gli avvisi periodici di cui all'articolo 223 del d.lgs. 163/2006 e s.m.
 - informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso
 - informazioni sugli appalti in corso
 - informazioni sulle commesse programmate
 - informazioni sui contratti conclusi
 - informazioni sulle procedure annullate
 - tutte le informazioni generali utili come partita iva e coordinate del servizio di tesoreria
 - i numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail e pec) dell'ente;

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 12 Modalità di scelta

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi vigenti.
2. La scelta del contraente avviene tramite:
 - a. procedure aperte (pubblici incanti o asta pubblica)
 - b. procedure ristrette, tramite licitazione o appalti concorso;
 - c. procedura negoziata, detta anche trattativa privata.
3. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI.
4. Nelle procedure aperte può presentare offerta ogni ditta in possesso dei requisiti prescritti nel bando. Nelle procedure ristrette sono accoglibili soltanto le offerte delle ditte invitate. Nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con le ditte che manifestano il proprio interesse, mentre in quelle senza pubblicazione di un bando, l'amministrazione negozia con una o più ditte di sua scelta secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 13 Asta pubblica - Procedura aperta

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noto, tramite pubblicazione del bando di



gara, gli elementi essenziali del contratto cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato la migliore offerta economica, se in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Non è ammesso il ricorso all'asta pubblica per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente per i contratti comportanti entrate per il Comune, salvo che nella deliberazione a contrattare, non si ritenga motivatamente di adottare altro procedimento previsto dal presente Regolamento.
5. L'aggiudicazione avviene unicamente con il criterio della migliore offerta economica.
6. I risultati dalla gara non sono soggetti ad alcuna approvazione tranne i casi di cui al successivo art. 28 c. 5.

Art. 14 Licitazione

1. La licitazione è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di gara, sono state invitate dall'Amministrazione comunale a presentare offerta.
2. Ove la determina a contrattare preveda che l'aggiudicazione si fondi su altri criteri oltre al prezzo, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti dovranno completare in sede di offerta il contenuto del contratto. Può essere altresì autorizzata la facoltà per le ditte di proporre varianti. In tali casi vengono specificati nell'avviso di gara e/o nell'invito tutti i criteri di aggiudicazione predefinendone l'importanza loro attribuita.
3. In materia di lavori pubblici, alla licitazione si dà luogo sulla base di un progetto esecutivo.
4. Il procedimento di gara è disciplinato dalle norme vigenti in materia ed i risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione tranne i casi di cui al successivo art. 28 c.5.

Art. 15 Appalto concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma in materia di lavori pubblici, si fa luogo ad appalto - concorso allorché, per le ragioni indicate nella deliberazione a contrattare, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione, del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara. Ai concorrenti è pertanto demandato il compito di definire con la loro offerta in modo compiuto ed esaustivo l'oggetto del contratto, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. In materia di lavori pubblici si fa luogo ad appalto-concorso allorché appare opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti l'elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base, oltretutto del prezzo, anche di requisiti tecnici e qualitativi



dell'offerta. La gara è esperita sulla base di un progetto preliminare o definitivo, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.

3. I procedimenti di gara sono disciplinati dalla normativa provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento nonché dalle norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Per quanto compatibili, si applicano inoltre all'appalto-concorso le norme relative alla licitazione privata ed alla procedura di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri discrezionali di cui all'art. 25.

Art. 16

Trattativa privata. Procedura negoziata

1. Con la trattativa privata o procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei, previo confronto concorrenziale ove prescritto o se ritenuto opportuno.
1. In materia di lavori pubblici il ricorso a tale procedura è consentito nei particolari casi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 52 e nel c.4 dell'art. 60.
2. L'acquisizione di beni e servizi tramite trattativa privata è ammessa nei casi indicati nell'art. 87.
3. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata per la compravendita di beni immobili nei casi indicati negli articoli 107 e 108.
4. La trattativa privata tramite confronto concorrenziale si svolge secondo le modalità del successivo art.88.
5. *I risultati del confronto concorrenziale non sono soggetti ad approvazione.*
6. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determina a contrattare individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.
7. In tutti i casi la determina a contrattare indica espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata o procedura negoziata.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. In osservanza alle disposizioni regolamentari sul procedimento amministrativo la Giunta comunale, individua, i nominativi dei funzionari designati quali responsabili del procedimento, ai sensi dei successivi commi, per ciascuna opera. In mancanza di tale individuazione si applicano le norme del regolamento sui procedimenti amministrativi. Possono essere indicati più responsabili per fasi diverse.
2. Spetta, in particolare, al responsabile del procedimento:
 - a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
 - b) approntare gli atti preordinati ai bandi, capitolati o condizioni speciali di gara, alle lettere di invito alle gare;
 - c) verifica delle condizioni e dei requisiti di gara delle imprese e dei relativi subappalti;
 - d) verifica in contraddittorio con l'impresa appaltatrice sullo stato dei luoghi interessati da lavori prima del contratto;
 - e) predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale e di gara, compresi gli atti di pagamento, svincoli di cauzione, atti di collaudo, comunicazioni alle imprese, all'Autorità per le opere pubbliche, all'Osservatorio per le opere pubbliche, al commissario del governo, agli enti previdenziali ed assicurativi;



- f) compilare la scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali ove previsto dalla legge;
 - g) determinare l'esatto importo della cauzione;
 - h) curare i rapporti con l'appaltatore e il direttore lavori;
 - i) riferire all'Ufficio di Coordinamento sulle fasi dei lavori ai fini del rispetto dei termini convenzionali per la progettazione o contrattuali per l'esecuzione dei lavori;
 - l) atti di competenza previsti dalla legge e preordinati all'accordo bonario;
 - m) le altre competenze previste dalla legge n. 13/93 e dal regolamento per il procedimento amministrativo
 - n) custodire gli atti del procedimento;
3. Gli atti relativi alla partecipazione agli appalti indetti dal Comune sono posti alla libera visione dei concorrenti, i quali possono chiedere al responsabile del procedimento il rilascio di copie dei medesimi con libertà di forme.
 4. Ai concorrenti potranno a richiesta essere dati in visione, oltre al capitolato speciale d'appalto, all'elenco prezzi unitari ed ai disegni, tutti gli allegati di progetto.

Art. 18 Tornata di gare

1. La determina a contrattare può disporre che per contratti ad oggetto similare si proceda mediante tornata di gare.
2. Il bando e l'invito dispongono in tal caso che le ditte invitate a più di una gara possano presentare la documentazione prescritta a corredo dell'offerta solo per la prima delle gare cui intendono concorrere.
3. Il bando e l'invito possono disporre che la ditta aggiudicataria di una gara sia esclusa dalle successive. Solo in tal caso la cauzione provvisoria, ove sia prevista, può essere costituita solo per la prima gara cui si concorre. La cauzione va però costituita con riferimento espresso alla tornata di gare. Tale sistema è applicabile alle gare soggette alla disciplina comunitaria solo in quanto sia con essa compatibile.
4. Per l'ordine di svolgimento delle gare si considera l'importo a base d'asta ponendo quindi al primo posto la gara di importo più elevato con le altre a seguire.
5. Si possono adottare, per quanto compatibili, le stesse modalità nel caso di una prestazione complessiva che viene divisa in lotti, fermo restando il principio di cui all'art. 10, ultimo comma, del presente regolamento.
6. Indipendentemente dall'espressa indicazione di una tornata di gare, è ammesso che una ditta invitata contemporaneamente a più gare che si svolgono nella stessa giornata, presenti la documentazione prescritta, con eccezione della cauzione provvisoria, solo alla prima delle gare cui partecipa.

Art. 19 Bandi di gara

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.
2. Nei casi in cui la normativa vigente richieda la pubblicazione del bando di gara, esso è predisposto dal segretario comunale in collaborazione con la struttura competente in relazione alla tipologia del negozio che si andrà a stipulare, fermo restando che esso deve contenere gli elementi prescritti dalle norme vigenti.



3. Esso è approvato con la determina a contrattare di cui all'articolo 9 ed è sottoscritto dal Segretario comunale.
4. Della pubblicazione del bando è responsabile il Segretario.
5. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi, tenute presenti le diverse modalità e i diversi termini stabiliti per le gare a rilevanza comunitaria. In virtù dell'interesse del Comune di attivare la più ampia partecipazione alle gare e, conseguentemente, alla prequalificazione, l'Amministrazione può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi diffusione locale e/o nazionale, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

Art. 20

Istanze di partecipazione e inviti alla gara

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di regola comprovati dalle ditte nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La domanda deve pervenire a pena di esclusione al protocollo comunale entro il termine prescritto. L'Amministrazione non risponde di ritardi addebitabili ai vettori pubblici o privati o a disguidi postali.
3. L'Ufficio Protocollo è responsabile della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno consegnati in blocco al segretario comunale dopo la scadenza dei termini.
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta in competente bollo di valore competente, contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritte da chi legittimamente sia autorizzato. Eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
5. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
6. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti, da una commissione composta dal Segretario comunale e da due funzionari responsabili di ufficio, di cui almeno uno del servizio competente per l'espletamento della procedura. Sulla base delle risultanze del verbale, sottoscritto da tutti i commissari, il Segretario comunale assume la relativa motivata determinazione e dirama gli inviti a presentare offerta.
7. Ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 il responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse, entro 10 giorni, le motivazioni del mancato invito.
8. Ove necessiti procedere, nei casi previsti dalla legge, ad integrare il numero dei concorrenti per raggiungere almeno il numero minimo richiesto dalle norme vigenti, per la scelta delle ditte si applicano i criteri stabiliti dal successivo articolo 21 e il relativo elenco è approvato con determinazione del Segretario comunale. Possono essere invitate anche le ditte escluse in fase di prequalifica nel caso in cui l'esclusione sia dipesa da incompletezza della domanda e dei documenti presentati.



Art. 21

Scelta discrezionale delle ditte

1. Per la selezione delle ditte da invitare agli affidamenti mediante procedura negoziata ed in economia di lavori pubblici, il Comune utilizza l'Albo telematico delle imprese interessate all'affidamento di lavori pubblici da parte del Comune di Lavis predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. E s.m.. Le ditte interessate a contratti con il Comune di Lavis possono accreditarsi a tale Albo con le modalità previste dagli enti che lo gestiscono.
2. Per la selezione delle ditte da invitare agli affidamenti mediante procedura negoziata ed in economia di forniture di beni e servizi, la scelta delle ditte da invitare avviene utilizzando nell'ordine la possibilità di seguito elencate, passando la prima alla successiva e così di seguito, solo nell'ambito della modalità esaminata non è possibile ottenere il servizio od il bene ricercato con le caratteristiche ed i servizi accessori ritenuti indispensabili:
 - a) aderendo a convenzioni di acquisto stipulate per gli enti del proprio territorio dalla Provincia Autonoma di Trento od altre convenzioni istituite a livello inferiore;
 - b) aderendo a convenzioni di acquisto stipulate per l'intero territorio nazionale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) utilizzando il mercato elettronico predisposto sulla piattaforma informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. L'affidamento di lavori e forniture con modalità diverse da quanto previsto ai commi 1 e 2 sono possibili solo a fronte della oggettiva impossibilità di ottenere un determinato o una specifica fornitura tramite gli strumenti indicati in tali commi, ovvero dimostrata la maggior convenienza di un'altra procedura;
4. I sorteggi previsti dal presente Regolamento sono effettuati sempre dal Segretario comunale, o in sua assenza dal Vice Segretario, alla presenza di due testimoni scelti fra gli impiegati comunali a rotazione, e con la compilazione di un verbale, dimesso agli atti, da cui risultino i presenti, l'elenco o gli elenchi delle ditte ammesse al sorteggio, le modalità e le operazioni di sorteggio, l'elenco delle ditte sorteggiate. I verbali sono protocollati e conservati in apposita raccolta presso l'ufficio del Segretario comunale. L'accesso al verbale è differito fino alla conclusione della relativa procedura di gara, in forza di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.P. 26/2013 ed art. 13 del D.P.R. 163/2006;
5. Ove necessari, o sia ritenuta opportuna, la nomina di esperti esterni in seno alle commissioni di gara, procede la Giunta comunale con specifica delibera.
6. La scelta dei concorrenti al di fuori delle procedure di sorteggio è possibile solo in casi eccezionali, debitamente motivati, autorizzati con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 21 bis

Applicabilità del Regolamento in caso di attivazione di centrali di committenza.

1. Nel caso di attivazione di centrali di committenza o di approvazione di convenzioni con altri soggetti per la funzione di centrale di committenza, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 36 ter della L.P. 23/90, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.



Art. 22

Acquisizioni ricorrenti di beni e servizi

1. Per beni e forniture che costituiscono oggetto di acquisizioni ricorrenti per l'ordinario funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, disposte anche sulla base di programmi periodici di spesa, si procede con il sistema dell'economia nei limiti e con le modalità stabilite nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 23

Norme relative alle Commissioni di gara.

1. L'Autorità di gara, per le procedure di cui al presente Regolamento, è costituita dai soggetti facenti parte del seggio di gara, presieduto dal Segretario generale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, o da un Capo Settore se questi è occupato nella Commissione tecnica o occupato come ufficiale rogante, con l'assistenza di due funzionari, anche in qualità di testimoni.
2. Ove necessari, o sia ritenuta opportuna, la nomina di esperti esterni in seno alle commissioni di gara, procede la Giunta comunale con specifica delibera.

Art. 24

Seggio di gara nel caso di offerta al massimo ribasso o per offerta economicamente più vantaggiosa con criteri matematici automatici

1. Nell'asta pubblica e nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione *con il criterio del prezzo più basso o nel caso in cui la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia determinata da criteri matematici fissi* il seggio di gara è composto come previsto all'art. 23 ed è composto dal Presidente e da altri due membri, che fungono anche da testimoni, ed eventualmente integrabile ai sensi del comma 2 del precedente art.23.
2. La presidenza è assunta da uno dei soggetti indicati al precedente art. 23, in quanto il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per autenticare il verbale.
3. I due membri sono designati dal Segretario Comunale e scelti tra funzionari amministrativi e tecnici, uno dei quali è appartenente alla struttura interessata all'opera od alla fornitura oggetto della gara.

Art. 25

Seggio di gara e Commissione giudicatrice con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri discrezionali.

1. Nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa ove per l'attribuzione dei punteggi è prevista una discrezionalità tecnica ed è quindi costituita una commissione tecnica di cui al comma 3, al seggio di gara come individuato all'art. 23 sono riservate le seguenti competenze, in sedute pubbliche:
 - a. l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le conseguenti verifiche;
 - b. l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, limitatamente al controllo della rispondenza della documentazione prodotta dai concorrenti rispetto a quanto richiesto dal regolamento di gara;



- c. l'apertura delle offerte economiche, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
 - d. l'aggiudicazione definitiva
2. Il Presidente può disporre che alla fase di verifica di cui al comma 1, lett. b), intervengano anche i componenti della Commissione di cui al comma 3.
 3. Nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, è prevista la costituzione di una apposita Commissione tecnica, denominata Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara. Di norma essa è composta da tre membri, di cui uno è il segretario generale o il capo settore del servizio di competenza che svolge le funzioni di Presidente.
 4. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dalle norme in materia, di norma i membri esperti sono scelti tra i funzionari del Comune in possesso della necessaria competenza tecnico – giuridica, ove esistenti. Adeguatamente motivandone la necessità, nella Commissione possono essere nominati dei membri esterni, dotati della necessaria competenza in relazione allo specifico appalto, sia in sostituzione dei funzionari comunali, sia integrando la composizione della Commissione. Ai membri esterni è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo e un gettone di presenza, determinato nel provvedimento *di nomina, in relazione alla complessità delle prestazioni richieste. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
 5. La Commissione giudicatrice è costituita dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte.

Art. 26

Commissione nella gara ufficiosa

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto per trattativa privata o procedura negoziata, la commissione è composta come definito all'art. 23;
2. La commissione opera con libertà di forme, purché sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.
4. Il presente articolo si applica anche alle gare ufficioso previste per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI e VII.

Art. 27

L'inoltro e la presentazione delle offerte

1. Tutte le procedure di importo a base di gara superiore ad Euro 5000,00 vengono realizzate mediante le piattaforme telematiche per l'affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi attivate dalla Provincia Autonoma di Trento o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per le procedure di importo a base di gara inferiore ad Euro 5000, in alternativa alle procedure mediante i mercati elettronici è possibile svolgere una procedura cartacea, assicurando la correttezza e segretezza delle offerte e stilando un verbale del procedimento svolto che ha la funzione di aggiudicazione se è stata preventivamente adottata la deliberazione a contrattare o che può essere posta come elemento base della determinazione con cui si aggiudica direttamente.



Art. 28

Verbale di gara e aggiudicazione

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni prese.
2. Il verbale è sottoscritto, anche in forma digitale, dai membri della commissione e dagli eventuali testimoni.
3. L'aggiudicazione effettuata dall'autorità che presiede la gara od il confronto concorrenziale non necessita di approvazione.

Art. 29

Norme di garanzia nelle gare. Interpretazione.

1. In quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara, le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento della gara come risultanti dalle norme vigenti, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo di una norma del bando, va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
3. Le formalità prescritte in ordine alla documentazione da presentare rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara, solo quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscono la parità dei concorrenti ed il corretto svolgimento delle operazioni, nonchè in tutti i casi in cui le stesse sono espressamente stabilite a pena di esclusione nel bando o nell'invito alla gara.
4. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il presidente può invitare i concorrenti presenti e legalmente autorizzati a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.
5. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre la sospensione della gara qualora si rendesse necessario per il proficuo e serio svolgimento della gara o per determinare l'esito finale della stessa.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 30

Stipula del contratto

1. L'attività negoziale del Comune si svolge nelle due forme dei contratti ad evidenza pubblica e dei contratti in economia.
2. La forma contrattuale e il soggetto che stipula il contratto sono indicati nella deliberazione a contrattare di cui all'articolo 9.
3. Il contratto di appalto è stipulato, a pena di nullità, con:
 - a. atto pubblico notarile informatico
 - b. in modalità elettronica, secondo le disposizioni organizzative approvate dalla Giunta comunale, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario generale;



- c. mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza sottoscritta in formato digitale.
- 3.bis La sottoscrizione digitale, nel caso in cui la controparte non sia in possesso del dispositivo necessario può essere effettuata mediante scansione della firma analogica, autenticata dal funzionario comunale con propria firma digitale, come previsto per gli atti pubblici-amministrativi.
4. Il verbale delle aggiudicazioni di cui all'articolo 24 e 25 è atto amministrativo del Comune. Il contratto, che ne richiama ed integra il contenuto, e che dà atto della verifica dei requisiti da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 53, è rogato in modalità elettronica e forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale ed è stipulato per il Comune da uno dei soggetti di cui all'art.7 c.4. Detti soggetti sono sostituibili qualora assenti o altrimenti impediti al momento della formalizzazione del contratto.
5. Negli altri casi la stipulazione avviene per scrittura privata mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto da una delle parti. I contratti in economia sono disciplinati dal successivo art. 66.
6. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio:
- a) nel caso in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano;
 - b) quando sia previsto motivatamente dalla deliberazione a contrarre di cui all'articolo 9 e con spese a carico del contraente privato.
- Nei casi previsti dal presente comma, in rappresentanza dell'Amministrazione interviene il Segretario comunale ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.
7. I contratti aventi ad oggetto lavori o forniture in economia sono sottoscritti mediante scrittura privata ordinaria o sottoscritta in maniera digitale. Previa apposita previsione nella determina a contrarre, possono essere stipulati anche in forma pubblica amministrativa qualora la natura del contratto ed il suo contenuto richiedano pubblicità e autenticità. Sono comunque conclusi in forma pubblica amministrativa quando l'entità del corrispettivo è pari o superiore alla soglia comunitaria.
8. I contratti aventi ad oggetto lavori o forniture in economia sono sottoscritti mediante scrittura digitale. Previa apposita previsione nella determina a contrarre, possono essere stipulati anche in forma pubblica amministrativa qualora la natura del contratto ed il suo contenuto richiedono pubblicità e autenticità. Sono comunque conclusi in forma pubblica amministrativa quando l'entità del corrispettivo è pari o superiore alla soglia comunitaria, ad esclusione dei contratti stipulati con società partecipate per la regolazione di rapporti di servizio "in house" che vengono sempre stipulati come scrittura privata digitale.
9. I contratti sono stipulati entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale sulla base di quanto stabilito dalla determina a contrarre, previa effettuazione degli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55, se dovuti.

Art. 31 Cauzioni

1. La cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta. La determina a contrarre o l'atto che ai sensi del presente Regolamento attiva la procedura la può tuttavia imporre, ove sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte, in misura comunque non eccedente il 10% del corrispettivo contrattuale. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le speciali norme vigenti in materia.



2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti è di norma prestata idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, fatto salvo per le forniture di beni e le prestazioni di servizio che per il loro carattere e la loro entità si ritiene di esonerare.
4. Fatta eccezione per i contratti relativi ai lavori pubblici, la Giunta comunale può disporre l'esonero dalla cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 54, ottavo comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
5. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per la quale non necessita la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, non si dà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
6. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali ulteriori garanzie che l'amministrazione contraente riconosca necessarie.
7. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto da cui sia derivato un danno all'Amministrazione, con delibera di Giunta è disposto l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, introitandola nel bilancio comunale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fideiussore.

Art. 32 Capitolati d'oneri.

1. I capitolati generali contengono le clausole e le condizioni da applicarsi indistintamente a tutti i contratti di un determinato tipo e sono quindi esaustivi del contenuto relativo, salvo gli elementi che i capitolati stessi rimettono alla determinazione delle parti. Detti capitolati sono approvati dal Consiglio comunale in forma di Regolamento.
2. La disciplina dei capitolati generali è applicabile al singolo rapporto contrattuale ed è quindi opponibile al contraente a condizione che il contratto la richiami espressamente e che espressamente il contraente abbia dichiarato di accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 1341 del codice civile.
3. I capitolati speciali sono predisposti per la stipula di uno specifico e ben definito contratto, precostituendone il contenuto salvo gli elementi accidentali da inserire a seguito della scelta del contraente. Spetta alla Giunta comunale l'approvazione dei capitolati speciali.

Art. 33 Spese contrattuali e diritti di segreteria

1. Il contraente privato deve provvedere al deposito delle spese contrattuali a suo carico nell'ammontare presunto determinato dall'Ufficio di segreteria.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie ed allegati



e per i procedimenti catastali e tavolari. Sono altresì spese contrattuali quelle da sostenersi per l'accesso all'Ufficio del Registro.

3. Rientra nella competenza del responsabile servizio segreteria la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il deposito delle predette somme deve risultare da apposito registro esistente nell'ufficio di segreteria. I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal segretario e dal responsabile servizio segreteria. Ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello delle bollette di incasso nonché i prelevamenti già avvenuti in precedenza.
5. Per le imposte dovute all'Ufficio del Registro, è ammesso che il contraente provveda a depositare il relativo importo mediante assegno circolare intestato all'Ufficio del Registro stesso.
6. Al termine del procedimento contrattuale il Segretario comunale o suo incaricato presenta al contraente il rendiconto delle spese, provvedendo per i conguagli necessari.
7. I diritti di segreteria si applicano sui contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Le scritture private non sono assoggettate all'obbligo tributario dell'applicazione dei diritti.

Art. 34

Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Avvenuta la stipulazione, il responsabile del procedimento cura i seguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto:
 - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine fisso di 20 giorni;
 - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
 - c) comunicazione al questore entro le 48 ore dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici;
 - d) comunicazione al questore dei trasferimenti di terreni;
 - e) comunicazione ai servizi comunali di edilizia privata e tributi dei contratti comportanti frazionamento di aree;
 - f) comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della legge 30 dicembre 1991 n. 413 dei contratti di appalto di opere e servizi;
 - g) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;
 - h) comunicazione dell'avvenuta stipula dei contratti di appalto all'INPS, INAIL, all'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, nel caso la ditta sia iscritta alla Cassa Edile, all'ente medesimo;
 - i) altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 35

Efficacia del contratto, vigilanza e autotutela

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo al Comune all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento, ivi compresa l'aggiudicazione, possono essere revocati dalla Giunta comunale per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salvo eventuali scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del



Segretario o del funzionario responsabile, che comunque non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.

3. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali, sia qualitative che quantitative, i soggetti di cui al comma precedente adottano gli atti e le iniziative prescritte dalle leggi vigenti.
4. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Giunta comunale con propria deliberazione può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità.
5. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 36

Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'ente di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell'articolo 40.
4. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposti anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite, dalle norme vigenti. La garanzia ricomprende anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto.
5. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione..
6. Il pagamento dei corrispettivi in acconto ed a saldo avviene secondo contratto o determina a contrarre con provvedimento del Capo Ufficio Tecnico Comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e dei certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori, e vistati dal Responsabile del procedimento, per forniture e servizi, con provvedimento del Capo Settore competente per materia o altro funzionario incaricato dal sindaco sulla base di fattura vistata per regolarità tecnica dal responsabile del procedimento per forniture e servizi, e comunque nel rispetto delle modalità del c. 1 dell'art. 40.

Art. 37

Revisione dei prezzi e variazioni contrattuali

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.



2. La revisione prezzi è ammessa entro i limiti stabiliti dal Codice Civile. Sono fatte salve le norme speciali in materia di opere pubbliche.
3. I contratti ad esecuzione continuata o periodica debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo secondo quanto disposto dalla legge.
4. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono previamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile o dal direttore dei lavori con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti, secondo le rispettive competenze.

Art. 38

Cessione del contratto e subappalto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla determina di cui all'art. 9, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto, con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che l'amministrazione esprima il proprio consenso con determina del competente funzionario e che il cessionario o il subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti.
2. La cessione del contratto di appalto di opere pubbliche è vietata, a pena di nullità.
3. La legge disciplina le condizioni e le modalità relative al subappalto.
4. Nei lavori pubblici il segretario generale autorizza il subappalto previa verifica dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge.

Art. 39

Termini di esecuzione e penali

1. La durata dei contratti è determinata dalla legge o dai capitolati di appalto.
2. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione, anche mediante rinvio al capitolato speciale.
3. In caso di ritardo il contraente è tenuto a risarcire l'Amministrazione a termini di contratto o di capitolato. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo che il Comune è tenuto a corrispondere per la prestazione contrattuale.
4. Di norma l'importo della penale non può superare il dieci per cento del corrispettivo contrattuale. La determinazione e l'applicazione della penale spetta alla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale può concedere, per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, proroghe al termine assegnato contrattualmente. Nel caso di appalto di opere pubbliche, la proroga è concessa previa acquisizione del parere del direttore dei lavori, secondo le previsioni di legge, e la domanda deve comunque essere presentata prima della scadenza del termine contrattuale, a pena di irricevibilità. Per gli incarichi professionali, sempre per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, le proroghe al termine assegnato sono concesse dal Capo Ufficio Tecnico.
6. Il contratto, oltre a prevedere la penale a carico della parte che si rende responsabile di inadempimento, negligenza o ritardo, deve sempre contenere la clausola "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".



Art. 40
**Collaudo e accertamento della regolare
esecuzione della prestazione**

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le prestazioni o le forniture rese deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse, in conformità alle disposizioni del Regolamento di contabilità.
2. L'accertamento di cui al primo comma si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario dell'ufficio competente e, relativamente alle opere pubbliche, dai soggetti previsti dalle norme vigenti in materia.
3. In materia di appalti di lavori pubblici, inoltre, la liquidazione del saldo è soggetta ai particolari adempimenti indicati nell'art. 62.
4. Per prestazioni particolarmente complesse, la Giunta può nominare una commissione di collaudo di due o tre componenti. La nomina della commissione è invece obbligatoria ove ciò sia previsto dalla legge.
5. In tutti i casi è ammessa la collaudazione anche in corso di esecuzione del contratto.
6. La liquidazione finale del saldo, avviene dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 6, c. 1, lett. i), quando necessaria.

TITOLO IV
IL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

Art. 41
Appalto di lavori pubblici e normativa applicabile

1. Si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra l'Amministrazione e una impresa fornita dei requisiti richiesti dalla legge, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla base di un progetto esecutivo.
2. Il presente capo disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici da parte di imprese idonee mediante contratto di appalto. I lavori pubblici possono altresì essere eseguiti mediante concessione, secondo quanto previsto dal titolo V o con le forme dell'economia, ai sensi del titolo VI.
3. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa provinciale, nazionale e comunitaria vigente secondo quanto disposto all'articolo 2.
4. Nel caso in cui nel progetto di opera pubblica sia prevista la separata fornitura di materiali o attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'opera, l'Amministrazione procede all'acquisto applicando la normativa in materia di contratti al sensi dell'art. 2, terzo comma, del presente Regolamento.

Art. 42
Progetti e capitolati

1. La progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati sulla base di esaurienti e specifici progetti esecutivi, che contengono gli elaborati indicati dalle norme vigenti e tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire.
3. L'esecutività del progetto è esplicitamente dichiarata dal tecnico che lo ha redatto ed è confermata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Detta dichiarazione e



detta conferma costituiscono presupposti di legittimità per ogni atto amministrativo successivo.

4. Prima dell'approvazione del progetto, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità urbanistica prevista dalla normativa vigente.
5. Al progetto è allegato il capitolato speciale, predisposto in relazione alla specificità del contratto.
6. Nel progetto può essere motivatamente prevista la possibilità per l'amministrazione di riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
7. Sono fatte salve le diverse specifiche disposizioni in materia relative all'esecuzione dei lavori in economia di cui al titolo VI.

Art. 43

Aggiornamento dei prezzi di progetto.

1. Prima dell'inizio della procedura di affidamento dei lavori, l'amministrazione è tenuta ad aggiornare i prezzi di progetto qualora sia trascorso più di un anno dalla data del progetto stesso. E' possibile peraltro prescindere da tale aggiornamento, qualora non siano trascorsi più di tre anni dalla data del progetto, previa acquisizione di motivata dichiarazione del progettista che attesti la congruità dei prezzi previsti nel progetto medesimo.
2. L'aggiornamento di cui al primo comma viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, senza necessità di sottoporre nuovamente il progetto agli organi consultivi nel caso in cui l'importo complessivo di progetto non venga superato.

Art. 44

Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'inizio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili coll'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa, al beneficio derivante dall'accelerazione delle procedure e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è in ogni caso perseguita in via preferenziale qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.
3. La deliberazione di acquisto a trattativa privata è di competenza della Giunta comunale nel caso in cui l'opera sia prevista nel programma generale delle opere pubbliche. L'acquisto è supportato da idonea perizia asseverata di stima.

Art. 45

Ufficio di Coordinamento per le opere pubbliche

1. Per gli appalti di opere pubbliche è istituito un Ufficio di coordinamento con le funzioni stabilite dal presente articolo.



2. L'Ufficio di Coordinamento per le opere pubbliche è composto dall'Assessore delegato ai lavori pubblici che la presiede, dal Capo settore tecnico, dal Responsabile del servizio tecnico dei lavori pubblici. Vi fanno parte, inoltre, tutti i tecnici comunali individuati quali responsabili di procedimento per opere pubbliche e possono essere chiamati a farvi parte il segretario generale e il Capo settore ragioneria e finanza. Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dall'operatore amministrativo dei servizi tecnici od in assenza da altro operatore designato dal Segretario Comunale.
L'ufficio si riunisce con cadenza mensile e delle riunioni viene steso verbale da comunicare alla Giunta comunale.
3. I funzionari nominati responsabili di procedimenti, o di singole fasi procedurali intermedie, dovranno fornire all'Ufficio di Coordinamento i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di conoscenza, di indirizzo e di controllo di competenza dell'Ufficio di Coordinamento stesso. Segnalano altresì eventuali disfunzioni o quant'altro possa compromettere il normale svolgimento degli interventi ed indicano all'Ufficio di Coordinamento i provvedimenti necessari a impedire il verificarsi di danni, ritardi o irregolarità nell'esecuzione del programma.
4. L'Ufficio di Coordinamento in particolare:
 - esercita l'attività d'impulso nella esecuzione delle opere pubbliche
 - verifica la copertura finanziaria delle opere;
 - accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari;
 - assume o propone i provvedimenti necessari a impedire il verificarsi di danni, ritardi o irregolarità nell'esecuzione del programma dell'opera pubblica;
 - assicura il controllo, per quanto di propria competenza, sulle prestazioni di qualità e prezzo determinate con riferimento alla copertura finanziaria, ai tempi di realizzazione e alla correttezza delle procedure;
 - stabilisce, ove richiesto, i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerte.

Art. 46

Bandi e inviti di gara

1. I bandi e gli inviti di gara per l'esecuzione di lavori pubblici sono predisposti, approvati, adottati e pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti e dai precedenti articoli 19, 20 e 21.
2. Per i bandi di gara si osservano le norme comuni di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Art. 47

Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto

1. I requisiti di partecipazione sono diversificati, e specificatamente indicati dalla normativa vigente, secondo l'importo dell'appalto.

Art. 48

Raggruppamenti temporanei e consorzi.

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:



- h) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i) i consorzi tra Società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro sull'artigianato), come da ultimo modificata dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della presente legge
 - j) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e ss.mm
 - k) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - l) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle letter a) b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse secondo le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);
 - m)altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.
2. La legge disciplina i casi in cui la partecipazione dei soggetti di cui al primo comma è esclusa o limitata.
 3. E' vietata alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di una associazione temporanea o consorzio nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi.
 4. Allo scopo di verificare il divieto di cui al terzo comma, i consorzi di imprese previsti dall'art. 2602 e seguenti del codice civile devono indicare all'atto della richiesta d'invito le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.
 5. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422, e dei Consorzi di Imprese Artigiane di cui alla legge 443 dell'8.8.1985, i requisiti previsti per la partecipazione all'appalto devono essere riferiti ai consorzi, all'atto della richiesta di invito essi devono indicare le società cooperative o le imprese artigiane per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.
 6. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di una delle situazioni indicate nei precedenti commi 3 e 4, esclude dalla procedura le imprese che si trovano in situazione di incompatibilità.
 7. I consorzi di imprese previsti dagli articoli 2602 e ss. del Codice Civile sono ammessi a partecipare alle procedure ristrette e negoziate alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei d'impresa.
 8. L'impresa invitata individualmente può successivamente presentare offerta quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito anche con imprese non invitate. In tale ipotesi il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento approvato con D.P.G.P 30 settembre 1994 n. 12 - 10 Leg. e l'insussistenza delle cause di esclusione sono dichiarati all'atto della formulazione dell'offerta.
 9. Le imprese invitate in qualità di capogruppo di una riunione, non possono partecipare alla gara individualmente o come mandatarie di raggruppamento di



composizione diversa da quello per cui sono state invitate, salvo quanto previsto al comma 10.

Art. 49

Appalto con opere scorporabili

1. Anche nel caso di appalto con opere scorporabili, l'amministrazione deve indicare nel bando la categoria prevalente.
2. Possono partecipare agli appalti di cui al presente articolo sia imprese singole che imprese riunite, costituite in forma orizzontale ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, della L.R 10 settembre 1993 n. 26 o in forma verticale ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge medesima.

Art. 50

Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto: presentazione.

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara nella fase di prequalifica, cioè all'atto della formulazione della richiesta di invito.
2. Nel successivo invito a presentare offerta, l'amministrazione richiederà la presentazione della documentazione indicata dalle norme vigenti. La dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione dovrà riferirsi al periodo intercorso tra la data della dichiarazione resa in sede di prequalifica e la presentazione dell'offerta stessa, fatti salvi i casi indicati nei successivi commi 3 e 4 e nell'art. 48, settimo comma.
3. Nel caso di procedura negoziata, la dichiarazione di cui al primo comma è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
4. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute ai sensi dell'art. 20, ottavo comma, si procede ai sensi del terzo comma del presente articolo, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga di chiedere preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

Art. 51

Preselezione e integrazione degli inviti

1. Quando l'amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dagli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.
2. Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta e in tal caso l'amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze, oppure ripetere la procedura di gara o procedere a trattativa privata mediante effettuazione di un confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese.



Art. 52

Norme particolari per la procedura negoziata.

1. E' consentita nei casi previsti dalla legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità nonchè in via generale, previo confronto concorrenziale tra almeno 42 venti imprese, per gli affidamenti di cui all'art. 32 bis e fino alla soglia di cui all'art. 33 comma 5 della L.P. 26/93 e 20 imprese per le procedure affidate all'APAC ai sensi dell'art. 217 bis del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 D.P.P. 11 maggio 2012 9-84 Leg. e s.m., per l'esecuzione di lavori pubblici di importo non superiore, al limite previsto dall'art. 32 bis e 33 della L.P. 26/93 e s.m.
2. La lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal Segretario comunale e dal responsabile del procedimento, se individuato in un diverso funzionario.
3. La gara ufficiosa si svolge con le modalità indicate negli articoli 26, 27 e 28.
4. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto, è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati ai sensi dell'art.41 del r.d.23.5.1924 n.827.
5. La scelta dei soggetti da invitare avviene esclusivamente fra i soggetti in possesso dei requisiti minimi per categorie e classifica previsti dal bando ed iscritti all'Albo telematico di cui all'art. 54 della L.P. 26/93 sorteggiando fra le ditte individuate sulla base dei criteri individuati dalla legge
6. La procedura prevede la formazione di 3 elenchi:

A) Elenco delle ditte selezionate sulla base dei criteri di vicinanza e dotazione di personale indicati nella seguente tabella in relazione all'importo lavori a base d'asta nel netto delle spese di sicurezza:

Importo lavori	Distanza in Km da Lavis della sede o stabilimento come evidenziato dal sito web dell'elenco telematico imprese ex art. 54 L.P. 26/93	Dotazione di personale a tempo indeterminato
Fino ad Euro 10.000,00	Fino ad un massimo 10 Km	Fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato
Oltre Euro 10.000,00 e fino ad Euro 50.000,00	Fino ad un massimo di 25 Km	Fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato
Oltre ad Euro 50.000,00 e fino ad Euro 150.000,00	Fino ad un massimo di 50 Km	Fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato
Oltre ad Euro 150.000,00 e fino ad Euro 500.000,00	Fino ad un massimo di 60 Km	Almeno 16 e fino a 50 dipendenti a tempo indeterminato
Oltre ad Euro 500.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	Fino ad un massimo di 80 Km	Almeno 51 e fino a 100 dipendenti tempo indeterminato
Oltre ad Euro 1.000.000,00	Fino ad un massimo di 100 Km	Almeno 101 dipendenti a tempo indeterminato Almeno 51 dipendenti a tempo indeterminato

B) Elenco delle ditte selezionate sulla base delle precedenti esperienze lavorative presso il Comune di Lavis, comunque iscritte all'Albo di cui all'art. 54 della L.P. 26/93, segnalate dall'ufficio tecnico comunale come ditte affidabili e che non hanno dato atto a contenzioso o riserve che non siano imputabili esclusivamente a carenze o responsabilità dell'ente stesso;

C) Elenco delle ditte che hanno espresso la richiesta di essere invitate allo specifico appalto;

Nessuna ditta può essere iscritta in più di un elenco e quando è inserita in più elenchi viene mantenuta iscritta solamente nell'elenco A, o in caso di iscrizione ai soli elenchi B e C, nell'elenco B. Tutti gli elenchi sono ordinati in ordine alfabetico della regione sociale.



7. Per definire l'elenco delle ditte da invitare il Segretario comunale provvede a sorteggiare:

12 ditte dall'elenco A;

4 delle ditte dall'elenco B a condizione che l'elenco sia composto da almeno 5 soggetti;

4 delle ditte dall'elenco C.

8. Nelle procedure ove è necessario selezionare un numero di ditte diverso il Segretario comunale provvede a sorteggiare le ditte nelle seguenti proporzioni:

3/5 delle ditte dall'elenco A;

1/5 delle ditte dall'elenco B a condizione che l'elenco sia composto da almeno 5 soggetti;

4 1/5 delle ditte dall'elenco C.

Le proporzioni sono calcolate con arrotondamento all'unità inferiore ma con il minimo di 1 ed in caso di necessità si aggiunge o si tolgono unità all'elenco A.

9. Se l'elenco B è composto da meno di 8 ma più di quattro soggetti il Segretario Generale ne sorteggia solamente 2 e non 4. Se l'elenco B è composto da un solo numero fino a quattro soggetti, questi sono aggiunti all'elenco A per il sorteggio. Nel primo e nel secondo caso vengono quindi sorteggiati dall'elenco A eventualmente integrato anche il soggetto od i soggetti da invitare non estratti dall'elenco B. Se non viene fornito alcun nominativo nell'elenco B, si procede sorteggiando dall'elenco A.

10. Se l'elenco C è composto da meno di quattro soggetti, questi vengono invitati, quelli eventualmente mancanti vengono sostituiti estraendo ulteriori ditte dall'elenco A.

11. Se l'elenco A fosse composto da meno di venti soggetti si provvede aumentando il numero dei soggetti riducendo il requisito relativo al personale fino alla categoria "0-15 dipendenti a tempo indeterminato". Se ulteriormente necessario, si provvede aumentando il requisito relativo al raggio chilometrico della distanza fra comune e sede della ditta (come indicata sul sito web dell'Albo ex art. 54 L.P. 26/93) fino ad oltre 100 km, procedendo in entrambe i casi uno scaglione alla volta e fermandosi quando la selezione da un numero sufficiente di candidati.

12. Qualora l'elenco di cui al comma A fosse ulteriormente insufficiente, vengono invitate, per completare il numero di venti, di cui al precedente comma, altre imprese non inserite nell'Albo, sorteggiate dal Segretario Generale da un elenco predisposto dal servizio tecnico contenente un numero almeno doppio a quello delle imprese ancora da individuare.

Art. 53

Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione, con nota del responsabile del procedimento da spedire entro dieci giorni dalla gara o dalla conclusione della procedura concorsuale, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.
2. Il possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il possesso dei requisiti nonché l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto sono verificati nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipula del contratto. La verifica è effettuata direttamente dall'Amministrazione. Tuttavia al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il



concorrente può essere invitato a collaborare nella produzione della documentazione previste dalla legge.

4. Ai fini dell'accertamento della regolarità della posizione del contenente nei riguardi dell'INPS, nel caso in cui l'Istituto non rilasci la relativa certificazione entro 30 giorni dalla richiesta trova applicazione quanto previsto dalle circolari dell'Istituto medesimo 19 novembre 1992 n. 267 e del Ministero dei Lavori Pubblici 15 febbraio 1952 n. 1498.
5. Qualora, per effetto della verifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori pubblici o la sussistenza di cause di esclusione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
6. L'istruttoria relativa alla verifica di cui al presente articolo è effettuata dal responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente. Spetta in ogni caso alla Giunta la valutazione in ordine ai requisiti morali verificabili attraverso il casellario giudiziario.
7. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al presente articolo anche nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari prima della stipula del contratto.

Art. 54

Avvisi di aggiudicazione

1. A cura del responsabile del procedimento, dopo l'attribuzione di un appalto a seguito di gara o procedura concorrenziale, deve essere reso noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55. Nel caso in cui l'importo dei lavori sia inferiore a 500 mila ECU la pubblicazione viene effettuata solo all'albo pretorio del Comune.
2. Copia del relativo avviso è trasmessa all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici.
3. L'avviso contiene l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara, l'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno partecipato, l'impresa risultata aggiudicataria e l'importo di aggiudicazione.

Art. 55

Turbativa di gara

1. In applicazione dell'articolo 40 della L.P 10 settembre 1993 n. 26, il Presidente della gara avvisa il Sindaco degli andamenti anomali della procedura di gara al fine di attivare le procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 8 della legge stessa. Ciò non esime il pubblico ufficiale dall'obbligo di denuncia, ove dai fatti si ravvisino ipotesi di reato.

Art. 56

Offerte anomale

1. Al fine di verificare l'eventuale anomalia delle offerte, in sede di gara dopo l'apertura di tutte le offerte si procede a determinare l'anomalia delle offerte secondo legge.



Art. 57

Premi di incentivazione

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto. L'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale da applicare per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, nè a revisione, e non è calcolato nell'importo dei lavori. L'importo massimo complessivo del premio dovrà essere determinato nel capitolato speciale di appalto e dovrà essere finanziabile nel prezzo complessivo di progetto.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge e diviene esigibile nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale.

Art. 58

Consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori.

1. Nella lettera di invito a presentare l'offerta può essere previsto che la consegna dei lavori avvenga in via di urgenza ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, alle condizioni previste dall'art. 46 della L.P 10 settembre 1993 n. 26 e fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, quinto e sesto comma, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 in materia antimafia e successive modificazioni.
2. Un tecnico comunale individuato quale responsabile del procedimento presenza alla consegna dei lavori, sottoscrivendo il relativo verbale.
3. I verbali di sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, che debbono essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni, sono sottoscritti per presa visione - nel caso in cui il direttore dei lavori sia un tecnico esterno - dal responsabile del procedimento.

Art. 59

Varianti

1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori.
2. Esse sono consentite qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 51 della L.P 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche.
3. Ai sensi dell'art. 6 le varianti sono approvate dalla Giunta comunale anche qualora siano contenute entro l'importo complessivo del progetto originariamente impegnato ma siano riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento. Sulle medesime è acquisito il parere del Tecnico comunale responsabile del procedimento.
4. Nel caso in cui la variante contempli lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiori ad un quinto dell'importo originario



del contratto, esse sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte del collaudatore in corso d'opera o della commissione di collaudo prevista dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici.

5. Nel caso in cui i lavori conseguenti alla variante siano contenuti nel sesto quinto dell'importo originario di contratto, e che comunque non determinino un superamento dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato, essi possono essere affidati all'originario contraente, mediante ordine di servizio del direttore dei lavori, autorizzato dal tecnico comunale responsabile del procedimento, e sottoscrizione da parte del capo ufficio tecnico dell'atto di sottomissione quale atto aggiuntivo dell'originario contratto.
6. I lavori eccedenti il sesto quinto sono affidati mediante distinto contratto secondo le ordinarie procedure di scelta del contraente.
7. Le varianti sono soggette all'acquisizione del preventivo parere tecnico - amministrativo di organi consultivi nei casi indicati dalla normativa provinciale in materia.
8. Nel caso di urgenza trova applicazione quanto disposto dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.
9. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purchè l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori è comunque tenuto ad inviare all'Amministrazione per l'approvazione, l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Art. 60

Suddivisione dei lavori

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici. E' ammessa la previsione di lavori sequenziali.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili al medesimo va considerato il loro valore complessivo sommando all'importo dei lavori anche quello stimato delle forniture necessarie per la loro esecuzione, messe a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione medesima. Peraltro i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto, prescindendo dal riferimento all'importo complessivo dell'opera.
3. Nel rispetto del principio posto al primo comma, un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti dell' opera stessa, tramite singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso ai singoli appalti è applicabile la normativa corrispondente ai limiti di importo entro i quali gli appalti medesimi rientrano.
4. Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersene, nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere previsto che i lotti o stralci successivi al primo possono essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria.
5. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. I lotti funzionali sono parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,



fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, sussistendo le condizioni e i casi in cui possono essere effettuati i lavori sequenziali, secondo quanto individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Nei lavori sequenziali l'efficacia di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica che sia possibile effettuare la consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorso sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale dei lavori, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale 26/1993 e s.m.
7. Per la scelta della procedura di affidamento dei lavori sequenziali viene preso in considerazione il valore complessivo stimato di tutti i contratti di appalto mentre per l'individuazione dei requisiti di partecipazione delle imprese comprese le procedure di scelta del contraente di cui all'art. 52 del presente Regolamento, si prendono in considerazione il valore di ciascun contratto di appalto.
8. Per l'esecuzione dei lavori sequenziali l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma generale dei lavori, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.
9. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia se comprese nel quadro economico di progetto

Art. 61 Subappalto

1. Per quanto non specificatamente disposto dalla L.P 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., il subappalto è disciplinato dalle disposizioni statali in materia.
2. In caso di accertata impossibilità ad affidare in subappalto ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, il subappalto può essere affidato ad altri soggetti che presentino i requisiti previsti dall'art. 18 c.3 nn. 4 e 5 L.55/90 e s.m.;

Art. 62 Collaudo e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con delibera della Giunta comunale, previa espressione di regolarità tecnica.
2. La Giunta comunale adotta altresì per le singole opere pubbliche ultimate, salvo quelle realizzate mediante il sistema dell'economia, un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.
3. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltrechè all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Amministrazione comunale acquisisce anche la dichiarazione liberatoria dell'ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.



TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 63 Concessione di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto esecutivo ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto definitivo conclusi in forma scritta tra l'amministrazione aggiudicatrice ed un soggetto fornito dei requisiti di legge.
2. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in questo diritto accompagnato da un prezzo. La mera conduzione di impianti o la mera manutenzione non è considerata, a tali fini, attività gestionale.
3. E' vietato l'affidamento in concessione di lavori pubblici che non abbiano ad oggetto anche la gestione delle opere realizzate.
4. La concessione di concessione ha il contenuto prescritto dall'articolo 48, quinto comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e viene approvata con l'atto deliberativo cui accede. La competenza in merito all'approvazione del progetto è del Consiglio comunale, nel caso in cui la concessione non sia prevista espressamente nel bilancio di previsione o in altri atti fondamentali del Consiglio.
5. L'amministrazione procede all'affidamento della concessione ai soggetti in possesso di comprovata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale tramite confronto concorrenziale, previa pubblicazione di bando, secondo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dagli articoli 16 e-26 del relativo Regolamento di attuazione.
6. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
 - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
 - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
 - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quanto stabilito dall'art. 50 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato.
7. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.



TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I L'economia in generale

Art. 64 Principi generali

1. Il sistema dell'economia può essere utilizzato ove sia previsto dalla legge o dal Regolamento.
2. Le relative procedure sono stabilite dal presente Regolamento, dai regolamenti che reggono i servizi in gestione diretta e dal Regolamento di contabilità.
3. Il ricorso all'economia è ammesso per lavori e forniture sia di natura ordinaria che straordinaria, previa assunzione degli atti deliberativi di cui all'art.9, quarto comma.

Art. 65 Ambito di applicazione e modalità.

1. Il sistema dell'economia si applica:
 - a. nei servizi pubblici di gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti, ove esistano, salva l'applicabilità del presente Regolamento per quanto in essi non previsto;
 - b. nell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del seguente capo II;
 - c. nel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali, ai sensi del seguente capo III.
2. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di accesso alle pubbliche gare di appalto di lavori e di forniture.
3. Si procede in economia con le seguenti modalità:
 - a) in diretta amministrazione, quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con l'impiego di personale comunale e con utilizzo di mezzi e materiali di proprietà o in disponibilità del Comune, di cui esso si provveda direttamente;
 - b) approvvigionandosi dell'opera, del bene, del servizio da un soggetto terzo mediante contratto regolato dal diritto comune;
 - c) affidando l'opera o il lavoro ad imprese di fiducia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta con pagamento su fattura, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia.

Art. 66 Forma del contratto

1. I contratti in economia di cui al presente capo sono conclusi, mediante:
 - a) stipulazioni per scrittura privata digitale, non autenticata;
 - b) ordinativi scritti firmati digitalmente;
 - c) scambio di corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio;
 - d) sottoscrizione di moduli e formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile, firmati digitalmente.



Art. 66 bis

Verifica della regolarità contributiva nelle procedure in economia

1. Per procedere alla liquidazione delle fatture in economia è necessario il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o in alternativa per le sole forniture di beni e servizi e per prestazione di importo inferiore a € 20.000,00 la dichiarazione sostitutiva da parte del fornitore, da controllarsi a campione da parte dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione. L'atto o il provvedimento di liquidazione citano il protocollo di acquisizione del DURC o della dichiarazione sostitutiva.
2. La verifica non è necessaria per le forniture relative ad acquisti per lavori in amministrazione diretta o per acquisti di beni e servizi effettuati in economia in amministrazione diretta di cui all'art. 65 comma 3, lett. a.

Art. 66 ter

Tracciabilità dei pagamenti nelle procedure in economia

1. Ogni transazione finanziaria anche relativa ad affidamenti di lavori o a forniture in economia è soggetta alla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Gli obblighi di tracciabilità non si applicano agli acquisti economici ed agli acquisti al dettaglio relativi allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 65 comma 3 let. a), eseguiti in amministrazione diretta e non qualificabili come appalto.

CAPO II

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Art. 67

Ambito di applicazione

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa, l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.
3. Il ricorso all'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano i 200.000 EURO, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 68, primo comma.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al terzo comma.
5. Le opere da eseguirsi in economia nell'ambito di un contratto di appalto ai sensi dell'art. 329 della legge 20 marzo 1865 n. 2248. all. F) sono disciplinate dal successivo art. 78.



Art. 68

Fattispecie particolari

1. Si prescinde dal limite ordinario di cui al terzo comma dell'art. 67 nei casi in cui la legge prende specificatamente il ricorso all'economia e nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.
2. Può essere in particolare autorizzato il ricorso all'economia, sino ai limiti di spesa di cui all'art. 67, terzo comma, per l'esecuzione di lavori e provviste che: siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene sciolto il contratto di appalto ai sensi degli artt. 26 e 27 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto medesimo; siano complementari, al fine del loro perfezionamento, ad opere e lavori già in corso e per i quali l'amministrazione non possa avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione all'appaltatore; siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo; siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie; siano necessarie per consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

Art. 69

Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste-

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con propri dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unicamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune;
 - c) mediante affidamento a imprese idonee con atto di cottimo fiduciario secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e s.m. con il quale il contraente assume l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura assumendo a proprio carico il rischio.
2. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia l'Amministrazione si avvale di imprese che forniscono manodopera, materiali e mezzi, le stesse sono responsabili dell'esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere e delle forniture nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle norme vigenti; nell'ipotesi di affidamento avvenuto ai sensi del primo comma, lett. b) e c), la responsabilità dell'impresa si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia

Art. 70

Diretta Amministrazione

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dall'Ufficio Tecnico comunale. Al responsabile dell'ufficio ne è demandata la direzione, salvo che egli ritenga di affidare tale incarico ad un proprio



collaboratore in possesso di idonea qualifica, che ne assume la relativa responsabilità.

2. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico d'intesa con l'Assessore competente e approvato dalla Giunta.

Art. 71

Attivazione della procedura

1. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici non ricompresi negli interventi di cui al secondo comma, la Giunta comunale approva previamente il progetto o la perizia di cui all'art. 67, secondo comma, impegnando la spesa a bilancio e autorizzando il ricorso all'economia con l'indicazione della modalità di esecuzione tra quelle di cui all'art. 69 del presente Regolamento. Per i lavori in economia di importo inferiore a € 25.822,85 = lire 50.000.000 le predette competenze della Giunta comunale sono attribuite al Capo settore tecnico.
2. Si può prescindere dalle fasi di approvazione e impegno preventivi nei casi di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.R 10 settembre 1993 n. 26.
3. Le modalità di affidamento dei lavori e delle forniture necessarie per l'esecuzione dei medesimi avvengono nelle forme specificate nel successivo articolo 72.

Art. 72

Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo le modalità indicate nell'art. 73, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale nei seguenti casi:
 - a) per opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore alla soglia prevista dall'art. 52 comma 9 , ultimo periodo, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - b) nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse e qualora la motivazione evidenzi che solo quel soggetto può fornire la specifica prestazione od una prestazione con determinate caratteristiche;
 - d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.
3. Nel caso di cui al secondo comma lett. a), il funzionario dell'Ufficio tecnico comunale cui è demandata la responsabilità in materia provvede, al fine di definire la proposta di cui al primo comma lett. b) dell'art. 74, ad effettuare un sondaggio informale chiedendo, almeno tre offerte, salvo il caso in cui il lavoro o la fornitura sia di importo inferiore a Euro 10.000,00. Egli procede con libertà di forme e di termini, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, purché sia sempre garantita la segretezza delle offerte e la parità di condizioni tra i concorrenti, e sia inserita nel provvedimento una specifica motivazione del mancato ricorso d un confronto concorrenziale. Alle ditte è inviata una richiesta di offerta contenente le condizioni essenziali che regolano il contratto.
4. Nel caso previsto dal secondo comma, lett. a), b), c) e d), si procede con proposta del Capo settore ufficio tecnico e determina del Segretario comunale;



Nel caso previsto dal secondo comma lett. b), quando la spesa non ha la necessaria copertura finanziaria, si procede nel seguente modo:

5. La scelta delle ditte, anche non iscritte all'Albo di cui all'art. 54 della L.P. 26/93, è effettuata:
 - Per importi fino a Euro 10.000,00 tramite sorteggio effettuato dal Segretario Generale, in un elenco di almeno tre ditte proposte dal funzionario. L'estrazione determina altresì l'ordine delle ditte da interpellare qualora la prima sorteggiata non possa fornire quanto richiesto a condizioni accettabili.
 - Per importi oltre Euro 10.000,00 e fino alla soglia prevista dall'art. 52 comma 9, ultimo periodo della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 tramite sorteggio da parte del Segretario Generale, su elenco di almeno 6 ditte.
 - Nel caso in cui al comma 2 lett. b, chiamando ad operare la prima ditta disponibile rintracciata, da parte del tecnico che verbalizza la somma d'urgenza.
6. Il contratto è definito secondo quanto previsto dall'art. 74.

Art. 73 Gara ufficiosa

1. Alla gara ufficiosa, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art. 72, per importi inferiori alla soglia prevista dall'art. 52 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, sono invitate almeno dodici ditte. La scelta delle ditte avviene con le stesse modalità previste dall'art. 52 per la procedura negoziata scegliendo:
 - 8 ditte dall'elenco A
 - 2 ditte dall'elenco B a condizione che l'elenco sia composto da almeno 3 soggetti
 - 2 ditte dall'elenco C.
2. La lettera di invito va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata.
3. La lettera di invito deve perlomeno indicare, oltre all'oggetto del contratto e il valore della prestazione:
 - a) il giorno e l'ora entro cui far pervenire l'offerta all'ufficio protocollo del Comune;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo in cui, successivamente ma non oltre una settimana, la commissione di gara procederà, pubblicamente, all'apertura dei plichi pervenuti;
 - c) l'avvertenza che l'offerta va chiusa in busta sigillata, a sua volta inserita in un plico pure sigillato che conterrà anche gli altri documenti richiesti per partecipare alla gara;
 - d) i criteri di individuazione della migliore offerta, con la precisazione che si procederà a verificare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 40 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - e) i requisiti di idoneità richiesti;
 - f) l'avvertenza che la gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile nonché l'avvertenza di cui all'undicesimo comma.
 - g) il nominativo del funzionario tecnico designato quale responsabile del procedimento e l'ufficio ove è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali.
4. Alle ditte invitate a presentare offerta può eventualmente essere richiesto, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura od entità dei lavori da eseguire, di rendere unitamente all'offerta una dichiarazione attestante di essersi recata sul luogo dove si eseguono i medesimi e di aver preso completa visione dei lavori da eseguire, degli elaborati progettuali nonché di tutte le circostanze che condizionano la determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali.



5. L'irregolarità della presentazione dell'offerta determina l'esclusione dalla gara solo in quanto faccia venire meno la parità di condizioni tra i concorrenti, ovvero comprometta la segretezza dell'offerta nonché il serio e proficuo svolgimento della gara stessa.
6. All'apertura delle buste provvede la commissione di cui all'art. 26.
7. L'esperimento di gara non costituisce per l'amministrazione nè l'obbligazione contrattuale nè obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.
8. L'offerta del concorrente equivale a proposta irrevocabile sino alla stipulazione del contratto o sino al termine indicato nell'invito. L'Amministrazione è vincolata al rispetto delle procedure di gara poste nell'invito a concorrere.
9. La prestazione oggetto della gara o del sondaggio viene affidata con determina del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 74 all'impresa che ha proposto il prezzo più basso. E' utilizzabile sia il sistema dell'offerta percentuale in ribasso sull'importo posto a base di gara che il sistema dell'offerta-prezzi. Tale criterio può essere derogato nel caso di forniture che possono essere aggiudicate anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione ad una pluralità di elementi variabili quali il prezzo, i tempi di esecuzione, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla prestazione e l'assistenza tecnica, In questo caso i criteri che saranno applicati per la valutazione dell'offerta devono essere menzionati nell'invito assegnando ad ognuno di essi un coefficiente numerico con attribuzione di importanza prevalente all'elemento prezzo.
10. Nel caso in cui la lettera di invito non preveda la facoltà di subappaltare parte delle opere, tale facoltà deve intendersi negata.

Art. 74

Definizione del contratto

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia si provvede:
 - a) tramite stipula di atto di cottimo ai sensi dell'art. 75;
 - b) con ordinativo scritto o lettera di conferma d'ordine del Capo Settore, previa propria determinazione dell'impegno di spesa, per i casi di sua competenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 del presente Regolamento.
2. A contratto concluso, copia della documentazione è inviata all'Ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti previsti dal Regolamento di contabilità.

Art. 75

Atto di cottimo

1. L'atto di cottimo è stipulato dal Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione in forma di scrittura privata. L'atto di cottimo può essere anche in forma pubblico-amministrativa se richiesto dalla ditta o valutato motivatamente come opportuno dalla Giunta o dal Capo Settore, in tal caso il contratto è stipulato da uno dei soggetti di cui all'art. 7, c.4 in rappresentanza dell'Amministrazione.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari;
 - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte;
 - le modalità ed i termini per il pagamento;



Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

- le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'amministrazione di procedere d'ufficio ovvero risolvere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
 - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
 - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia.
3. Prima della stipula dell'atto è acquisita una dichiarazione da parte del contraente con la quale egli attesti, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori, di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con l'Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, di non avere in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni, di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici nonché di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva.
 4. E' fatta salva per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni nel caso in cui sia accertata l'infondatezza o la falsità delle dichiarazioni prodotte.
 5. All'atto di cottimo sono uniti:
 - a) l'offerta della ditta, quale parte integrante;
 - b) il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, i quali possono essere dichiarati parti integranti per quanto non materialmente allegati.

Art. 76

Pagamento del corrispettivo contrattuale

1. I corrispettivi derivanti da atti di cottimo possono essere pagati sulla base di stati di avanzamento con relativi certificati di pagamento in acconto emessi a norma della disciplina concernente gli appalti di opere pubbliche.
2. I corrispettivi derivanti da contratti in economia conclusi nelle altre forme previste dall'art. 66 sono pagati sulla base delle fatture e delle relative attestazioni di regolare esecuzione. Per le spese effettuate su ordinativo alla fattura va unita copia dell'ordinativo stesso.
3. Con determina del Capo settore tecnico su proposta del responsabile del procedimento si provvede alla liquidazione e pagamento a norma del Regolamento di contabilità. Fatti salvi i termini previsti dalla normativa provinciale per la redazione degli atti di contabilità finale o comunque degli atti di contabilizzazione dei lavori, il pagamento va eseguito entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione degli atti contabili stessi, previa acquisizione della relativa fattura.
4. La contabilizzazione ed il collaudo dei lavori in economia sono effettuati secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento attuativo della L.P. 10 settembre 1993 n. 26. Alla loro approvazione con contestuale liquidazione del saldo provvede il Capo settore tecnico con propria determina su proposta del responsabile del procedimento.
5. Gli interessi di mora sugli eventuali ritardi sono dovuti secondo la disciplina vigente per gli appalti di opere pubbliche. L'Amministrazione si rivale sui funzionari responsabili dei ritardi ove questi non siano dovuti a cause di forza maggiore.
6. Analogamente si procede per il pagamento degli acconti contrattualmente previsti a fronte di prestazioni parziali già eseguite, operando le trattenute di legge.
7. Il saldo del corrispettivo derivante da atti di cottimo di importo superiore alla soglia di cui all'art. 52 comma 9, ultimo periodo della l.p. 26/93 è pagato a seguito



dell'avvenuta acquisizione delle certificazioni attestanti la regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

8. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore alla soglia di cui all'art. 52 comma 9, ultimo periodo della l.p. 26/93 il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un visto sulla fattura o sulla nota dei lavori apposto dal direttore degli stessi.

Art. 77 Varianti

1. Le opere, i lavori e le provviste vanno eseguiti entro il limite dell'impegno di spesa autorizzato. Ove la somma prevista ed impegnata risulti insufficiente o si esaurisca nel corso dell'esercizio, non possono essere ordinate ulteriori spese se non a seguito dell'approvazione di una motivata variante suppletiva o preventivo integrativo di spesa.
2. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto- tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore alla soglia prevista dall'art. 52 comma 9, ultimo periodo, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, con il visto di congruità apposto dal direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.
3. Trova applicazione nella fattispecie quanto previsto all' art. 59, decimo comma.

Art. 78 Cottimo fiduciario derivato

1. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possono eseguire con i prezzi di cui all'elenco approvato.
2. In tal caso l'amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle predette categorie di lavoro, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte.
3. Il direttore dei lavori indicherà all'Amministrazione comunale quali siano i lavori da eseguirsi in economia e li farà eseguire all'impresa fino alla concorrenza dell'importo complessivo previsto nel capitolato speciale.
4. Nel caso in cui tale limite venga superato, dovrà redigere una perizia da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale, restando personalmente responsabile per lavori non autorizzati salvi i casi previsti dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F)
5. I lavori sono eseguiti dall'appaltatore solo nei limiti impartiti dal direttore dei lavori con ordine di servizio e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.



Art. 79
Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente indicato negli articoli precedenti, trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 52 e 53 della L.P 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, e negli artt. 27-37 del relativo Regolamento di attuazione.

CAPO III
L'economia per le spese di funzionamento

Art 80
Ambito di applicazione

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e art. 17, comma 30 della L.R. 23/10/1998 n. 10 possono essere effettuate:
 - a. Mediante amministrazione diretta;
 - b. Mediante procedura di cottimo fiduciario;
 - c. Mediante le c.d. "spese a calcolo" come disciplinate dall'art. 81 e dal Regolamento di contabilità.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento;
3. Nell'Amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a quanto previsto dall'art. 125 del d.Lgs 163/2006;
6. Si eseguono in economia le spese ricorrenti necessarie per la manutenzione dei beni in proprietà o in disponibilità del Comune nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, quali:
 - a. Manutenzione ordinaria e la pulizia delle infrastrutture e degli impianti comunali;
 - b. Acquisto e manutenzione di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese telefoniche e quelle per l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento;
 - c. Acquisto di materiale di ricambio, combustibile e la manutenzione/riparazione di veicoli e macchinari;
 - d. Provviste di generi di cancelleria, stampanti, modelli e materiale simile;
 - e. Provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
 - f. Locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;
 - g. Abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;
 - h. Trasporti, spedizioni e facchinaggio;
 - i. Spese di rappresentanza.
7. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:



Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. Prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
 - d. Urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
8. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 6, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite le centrali di committenza provinciali o nazionali.
 9. Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previo confronto concorrenziale, secondo quanto previsto per gli appalti al titolo VII del presente Regolamento. La scelta delle ditte da invitare è fatta tramite sorteggio da parte del Segretario comunale su una lista di ditte predisposta dal servizio proponente la procedura, composto da un numero di ditte almeno doppio a quello da sorteggiare.
 10. Per i servizi o forniture inferiori a diecimila euro, è consentito l'affidamento senza previo confronto concorrenziale, affidando la fornitura ad una ditta scelta mediante sorteggio da parte del Segretario comunale da una terna di soggetti idonei, proposta dal servizio proponente la procedura.
 11. E' inoltre consentito l'affidamento senza previo confronto concorrenziale nel caso di:
 - a. Nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - b. Quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse e qualora la motivazione evidenzia che solo quel soggetto può fornire la specifica prestazione od una prestazione con determinate caratteristiche;
 12. l'affidatario di forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale e economico/finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
 13. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
 14. I procedimenti di acquisizione di prestazione in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione previsti per gli appalti al titolo VII.
 15. E' fatta salva la possibilità di procedere ad acquisizioni di beni e servizi mediante il sistema delle c.d. "spese a calcolo" come disciplinate dal Regolamento di contabilità.
 16. Le spese di cui al primo comma lett. c) sono assunte nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 81.
 17. Le forniture e le provviste di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal precedente Capo II;
 18. E' fatta inoltre salva la speciale disciplina dettata dal Regolamento relativo al servizio di economato.



Art. 81 **Modalità di effettuazione e limiti**

1. L'effettuazione delle spese di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) è consentita nell'ambito dei fondi disponibili, appositamente stanziati, individuati dopo l'approvazione del bilancio o variazione dello stesso con apposita delibera di Giunta che autorizza le medesime secondo la speciale disciplina dettata per le spese a calcolo dal Regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale a seguito di specifiche proposte operative formulate dai responsabili degli uffici può inoltre deliberare, per l'acquisizione di quanto indicato nell'art. 80, programmi periodici di spesa relativi a singoli servizi, ferma restando la disponibilità dei fondi di cui al primo comma.
3. I contratti in economia previsti dal presente capo sono conclusi mediante scambio di corrispondenza, ordinativi scritti e buoni d'ordine nonché sottoscrizione di moduli e formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato.
4. Le spese sono impegnate, e liquidate con le modalità previste dal Regolamento di contabilità, previo accertamento della loro conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato.
5. le spese di cui al presente articolo possono essere effettuate anche prescindendo dal passaggio tramite le centrali di committenza, quando ciò sia preferibile per la migliore gestione della fornitura e dopo che il responsabile dell'acquisto, sotto la propria responsabilità, si sia accertato della convenienza di procedere in tal modo, anziché avviare procedura per una fornitura in economia.
6. l'ordinazione della spesa avviene tramite la compilazione di un buono di prenotazione, anche in forma elettronica, vistato preventivamente dalla ragioneria, che viene consegnato all'operatore unitamente ai formulari eventualmente previsti. Nel caso di effettuazione di spese senza il visto della ragioneria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità od in mancanza di regolarizzazione a seguito dei citati presupposti entro 5 giorni lavorativi e comunque entro il 31/12, l'obbligazione con il fornitore resta in carico alla persona che ha effettuato l'ordinazione e non può essere assunta a carico del bilancio comunale, fatta salva a quota riconoscibile come debito fuori bilancio.

TITOLO VII

L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 82 **Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dal precedente Titolo VI concernente i contratti in economia.
2. Non rientra nella disciplina prevista dal presente titolo l'affidamento a terzi di pubblici servizi come definiti dall'art. 93.
3. Per i contratti di durata il calcolo dell'importo dei medesimi - al fine dell'eventuale applicazione delle norme comunitarie - è effettuato secondo quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.



Art. 83

Appalti di forniture

1. Per fornitura si intende il contratto a titolo oneroso che, in alternativa al contratto di appalto di lavori o di servizi pubblici, è idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente una prestazione di fare per la soddisfazione di specifici bisogni all'Amministrazione.
2. Le forniture dei beni di cui al precedente comma avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
3. L'affidamento delle pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima sia uguale o superiore a 200 mila EURO sono disciplinati dal decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'affidamento di pubbliche forniture rientranti nei seguenti settori:
 - acqua, energia elettrica, gas, energia termica;
 - ricerca di idrocarburi e combustibili;
 - telecomunicazioni
 - trasporti.
4. Nell'applicazione del D. Lgs. 17.03.1995 n.158 andrà tenuto conto delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratti alla sua applicazione secondo le disposizioni del D.P.C.M. 5.08.1997 n.517.

Art. 84

Appalti di servizi

1. Il Comune provvede tramite contratto di appalto ad acquisire prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportano la produzione di una utilità o di un risultato senza elaborazione o trasformazione della materia. Ove l'appalto comprenda anche la fornitura di beni, esso è considerato appalto di servizi quando il valore totale di questi sia superiore al valore dei beni.
2. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumono funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.
3. L'appalto di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200 mila EURO, è disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'appalto dei servizi medesimi rientranti nei settori indicati nel precedente art. 83, terzo comma, e fatti salvi gli appalti di servizi di cui all'art. 8, secondo e terzo comma, del decreto medesimo.

Art. 85

Scelta del contraente e bandi di gara

1. Per la scelta del contraente cui affidare pubbliche forniture e servizi si applica la normativa indicata nell'art. 2, terzo comma. Essa avviene, di norma, mediante:
 - licitazione privata per importi compresi fra la soglia prevista dall'art. 21 comma 2 lett. h della l.p. 23/1990, come annualmente aggiornato dalla Giunta Provinciale, e 200.000,00 EURO.
 - trattativa privata nei casi di importi minori ai predetti ed in casi espressamente previsti dalla legge.



La forma della procedura di scelta del contraente è indicata nella delibera a contrarre.

2. La trattativa privata può avvenire tramite confronto concorrenziale o mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 87.
3. I bandi di gara relativi alle forniture ed ai servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dal bando stesso.
4. Ai bandi di gara si applica inoltre quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare e comunque non possono stipulare contratti con l'amministrazione i soggetti che si trovano in una o più situazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 concernente gli appalti pubblici di forniture. La norma si applica anche agli appalti di servizi.
6. In deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune può stipulare - ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - particolari convenzioni con cooperative in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento di determinati servizi, indicati nella legge medesima, purché l'importo d'appalto al netto dell'IVA sia inferiore a 200.000,00 EURO.

Art. 86 Procedure ristrette

1. I bandi relativi a gare da esperire tramite licitazione privata o appalto-concorso devono riportare l'indicazione dei luoghi e dei mezzi della loro pubblicazione.
2. Trovano applicazione le forme di pubblicità indicate nell'art. 18, secondo comma, della L.R 19 luglio 1990 n. 23, ad eccezione della pubblicità sui due quotidiani nazionali.
3. L'avviso di gara è pubblicato all'albo comunale per un periodo pari a quello stabilito per il ricevimento delle istanze di partecipazione.
4. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al protocollo comunale entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara.
5. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta e in tal caso l'amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze oppure ripetere la procedura di gara oppure procedere a trattativa privata tramite confronto concorrenziale tra almeno tre ditte.
6. L'esame delle domande è effettuato dalla commissione di cui all'art. 20, sesto comma.
7. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si applicano i precedenti articoli 20 e 21 nonché l'art. 18 della L.R 19 luglio 1990 n. 23 con relative norme di esecuzione.
8. Sono fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
9. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.



Art. 87 **Trattativa privata**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme statali di adeguamento al diritto comunitario, ove ricorra il caso, il ricorso alla trattativa privata per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni è ammessa nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura renda impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione a contrattare, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - g) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nella deliberazione a contrattare, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
 - h) in via generale, quando il valore del contratto non sia superiore alla soglia prevista dall'art. 21 comma 2 lett. h della l.p. 23/1990, come annualmente aggiornato dalla Giunta Provinciale; negli ulteriori casi indicati dal presente Regolamento con riferimento a specifici contratti.
2. E' richiesto il preventivo espletamento di un confronto concorrenziale nei casi indicati al primo comma lettera a), c), d), f), g), h).
3. E' ammessa la trattativa diretta con la ditta o il soggetto ritenuto idoneo nei casi indicati al primo comma lettera b), e), nonché nel caso di cui alla lettera h) quando l'importo contrattuale non ecceda la soglia prevista dall'art. 21 comma 2 lett. h della l.p. 23/1990, come annualmente aggiornato dalla Giunta Provinciale. La trattativa è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 5, 6, 7 e 8 nonché dall'art. 21. L'affidamento a trattativa diretta senza confronto concorrenziale deve essere particolarmente motivato ed avviene comunque attraverso le centrali di committenza attivate a livello provinciale o nazionale. Qualora presso le centrali di committenza non sia possibile ottenere lo stesso servizio o bene, ovvero le stesse forniture ma a condizioni particolari e/o specifiche, è ammesso l'affidamento senza il passaggio tramite le centrali di committenza, dimostrando nella motivazione della determinazione che le condizioni ottenute sono migliori di quelle esistenti presso la centrale di committenza.
4. Nel caso sia richiesto il confronto concorrenziale, esso è previamente autorizzato con il provvedimento a contrattare di cui all'art. 9 ed è condotto con le modalità di cui al successivo art. 88, tramite le centrali di committenza.
5. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti, ivi compresi i contratti relativi a servizi affidati in concessione a soggetti iscritti negli appositi albi. I contratti stipulati in violazione del suddetto divieto sono nulli. L'amministrazione entro 90 giorni dalla scadenza del



contratto comunica al contraente l'eventuale intento di procedere alla rinnovazione del medesimo, previo accertamento delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse che sottostanno al rinnovo.

Art. 88

Confronto concorrenziale

1. Il confronto concorrenziale è effettuato invitando a partecipare almeno tre ditte o soggetti in possesso dei necessari requisiti, scelta degli elenchi delle centrali di committenza provinciale o nazionale. Per la scelta delle ditte da invitare viene predisposto dal servizio proponente un elenco di almeno 6 ditte. Qualora non siano presenti ditte iscritte alla centrale di committenza in numero sufficiente si procede su tale piattaforma informatica se esiste un numero di ditte almeno pari a tre. Le tre ditte da invitare sono scelte tramite sorteggio dal Segretario comunale. Qualora non ci fossero operatori in numero sufficiente si può procedere senza utilizzare la centrale di committenza, invitando comunque tutti gli operatori iscritti alla piattaforma informatica oltre ad altri operatori da trovarsi sul mercato, partendo da quello locale. La scelta di queste ultime avviene per sorteggio da parte del Segretario Generale da un elenco predisposto dal servizio proponente la procedura contenente un numero almeno doppio delle ditte necessarie e comunque non inferiore a tre.
2. La procedura di gara tramite le centrali di committenza si svolge con le modalità previste dalla relativa piattaforma informatica, ove saranno depositati lettera d'invito e capitolati e saranno ricevute le offerte e le dichiarazioni.
3. Nel caso di procedure non realizzate tramite la centrale di committenza, le disposizioni di gara, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, viene stabilita nella lettera d'invito.
4. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
5. Nel caso in cui necessiti invece valutare altri elementi oltre al prezzo si aggiudica dopo un esame comparativo di tipo tecnico - economico per la scelta del contraente alle condizioni migliori per l'amministrazione.

Art. 89

Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento a terzi tramite modulo convenzionale riconducibile all'autonomia negoziale generale. Le convenzioni per l'affidamento di servizi pubblici sono disciplinate dall'art.95.
2. La relativa delibera spetta sempre alla Giunta nei casi in cui la convenzione venga stipulata per l'ordinaria gestione dei servizi ai sensi delle lett. d) ed e) dell'art. 6.
3. Nell'ipotesi prevista dal presente articolo trovano applicazione le norme generali in materia di contratti nonché quanto previsto dal presente titolo relativamente alla scelta del contraente.

Art. 90

Stipula del contratto

1. I contratti relativi all'acquisizione di beni o servizi sono stipulati nelle forme indicate all'art. 30.



Art. 91

Progetti e specifiche tecniche

1. Alla redazione dei progetti e dei capitolati per l'appalto delle forniture e dei servizi provvedono di norma gli uffici comunali competenti, fatta salva la possibilità dell'affidamento di specifici incarichi a professionisti esterni ove necessari per particolari motivazioni. In tale ultima ipotesi trovano applicazione le modalità di scelta del contraente di cui all'art. 85 c. 1.
2. Fatte salve le norme tecniche comunitarie e nazionali obbligatorie, nei progetti dovranno essere individuate le eventuali specifiche tecniche richieste per le forniture od i servizi, con riferimento a norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni.
3. Per "specifiche tecniche" si intende: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute nel capitolato d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste ad un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente i medesimi in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati. Tali caratteristiche sono: i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la tecnologia, il collaudo, l'imballaggio, l'etichettatura o la marcatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, di ispezione e di accettazione delle opere nonché quant'altro indicato nell'allegato 3 al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Art. 92

Subappalto e cessione di contratto

1. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni si applica anche all'appalto di servizi. La sub-fornitura è ammessa nei limiti di cui alla legge 18.06.1998 n. 192.
2. Nel capitolato d'onere l'Amministrazione richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla determina a contrattare, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto con riguardo all'intera prestazione o a parte della stessa previa Autorizzazione della Giunta comunale, che valuta i requisiti del soggetto cessionario.

Art. 93

Procedura per la licitazione privata

1. La giunta comunale con apposita deliberazione darà corso, inoltre, all'approvazione:
 - a) dell'elenco delle ditte da invitare alla gara nell'intesa che l'elenco stesso resterà aperto anche ad altri eventuali interessati che richiedessero di parteciparvi;
 - b) dello schema di invito alla gara.
2. Della gara sarà redatto apposito verbale nell'intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con delibera della Giunta comunale.
3. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo. della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del responsabile del servizio e dell'economista comunale.



Art. 94

Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

1. per l'alienazione di materiali fuori uso sarà seguita la seguente procedura:
il responsabile del servizio, laddove esiste oltre il Segretario comunale, con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione.

Art. 95

Distruzione del materiale fuori uso

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta comunale.
2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'economista comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da far pervenire per presa d'atto alla Giunta comunale.

TITOLO VIII

I PUBBLICI SERVIZI

Art. 96

Modalità di gestione

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposto di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità che rappresenta nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei suoi fini sociali.
2. I pubblici servizi sono gestiti nelle forme previste dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione dei servizi aventi natura di servizio pubblico è effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse soluzioni possibili, avuto riguardo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Alla Giunta sono rimessi i successivi atti necessari a dare esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio in sede programmatica.
4. Se il servizio è gestito direttamente dal Comune, tutti gli atti negoziali necessari per la gestione del medesimo sono assunti nella forma dell'economia sulla base dei principi, delle competenze e delle procedure stabilite dal presente Regolamento, dal Regolamento di contabilità e da eventuali altre disposizioni di dettaglio previste in specifici regolamenti che disciplinano lo specifico servizio.

Art. 97

Concessione di pubblici servizi

1. In conformità all'articolo 44 c.6 lett. c), c. 9 e c. 11 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., e dell'articolo 52 dello Statuto, il Comune affida i pubblici servizi in concessione, cedendone l'esercizio a terzi quando sussistano le ragioni ivi previste. La concessione del servizio può avvenire anche sulla base di una proposta da parte di un promotore.
2. La concessione viene assentita a seguito della deliberazione consiliare che, determinando e motivando la scelta di questa forma gestionale, approva lo schema di convenzione nonché le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale,



salvo che particolari circostanze comprovate e motivate in detta deliberazione non rendano necessario l'affidamento a un soggetto predeterminato.

3. Il confronto concorrenziale si svolge secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.
4. Sono fatte salve le preferenze accordate a taluni soggetti secondo quanto previsto dalla normativa provinciale, statale e comunitaria
5. Ove al soggetto terzo siano affidate le mere operazioni materiali di cui consta il servizio, si costituisce un rapporto contrattuale di diritto privato nella forma del contratto d'appalto di servizi regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile per il cui affidamento si seguono le norme del Titolo VII.
6. I commi precedenti si applicano solo in quanto compatibili nel caso di servizi pubblici soggetti a disciplina comunitaria.

Art. 98

Convenzioni per la gestione di pubblici servizi

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 96, quarto comma, relativo ai servizi in economia, e dall'art. 97 relativo alla concessione di servizi, il Comune può stipulare convenzioni - aventi natura di accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - sia con soggetti privati che con enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dall'art. 57 dello Statuto.
2. Particolari convenzioni possono essere stipulate con enti pubblici in sede di conclusione degli accordi amministrativi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché a seguito della costituzione di una azienda consortile per la gestione associata di servizi, ai sensi dell' art. 41 della L. R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m..
3. Le convenzioni previste nel precedente art. 89 non rientrano nel campo applicativo della presente norma.

Art. 99

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali ad influenza dominante pubblica locale aventi ad oggetto la gestione di pubblici servizi, anche con quote minoritarie secondo quanto previsto dalla legge.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto. Qualora l'Amministrazione comunale volesse aumentare la propria quota in una società alla quale partecipa, ed è previsto in bilancio il relativo stanziamento, si procede con deliberazione della Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il Comune voglia costituire una società riservandosi la maggioranza del capitale, per l'individuazione del socio o dei soci deve essere espletato un adeguato confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto dalla stessa previsto per l'offerta pubblica di vendita
4. Per quanto non previsto dal presente articolo e dallo Statuto, si applica l'art. 44 della L.R. 1/93 e s.m., l'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e l'articolo unico della legge 19 marzo 1993 n. 68 con relativo Regolamento attuativo.



TITOLO IX I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Art. 100

Riferimenti normativi fondamentali

1. Per la stipulazione di contratti di prestazione d'opera intellettuale per la progettazione e direzione dei lavori pubblici, il Comune fa riferimento alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m., alla legge 1 luglio 1977 n. 404, alla L.P 26 settembre 1993 n. 26, e al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 ove l'incarico ecceda i 200.000= EURO.

Art. 101

Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente.
2. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, motivatamente attestate, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. La normativa dettata dalla L.P 10 settembre 1993 n. 26 non trova applicazione nel caso in cui l'incarico non riguardi la progettazione o la direzione dei lavori bensì la redazione di rilievi, frazionamenti, stime e simili, l'assistenza in cantiere, quando queste non sono finalizzate alla progettazione o alla direzione dei lavori.
5. E' fatta salva la specifica disciplina dei concorsi per idee.
6. Per gli incarichi di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui al d. Lgs. 494 del 14.08.1996, si può motivatamente prescindere dalla normativa della legge sui lavori pubblici. Questa fattispecie di incarichi viene conferita mediante convenzione sulla base degli indirizzi di Giunta comunale e deve contenere, oltre alle condizioni di cui al successivo art 100, corrispettivi in conformità a quanto stabilito eventualmente dalla Giunta comunale in via generale per questo tipo di incarichi nelle more dell'emanazione di norme in materia.

Art. 102

Conferimento di incarico interno

1. Il conferimento di formale incarico interno per la predisposizione di un progetto o della direzione di lavori o forniture avviene con determinazione del Capo settore competente sulla base degli indirizzi indicati dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).



Art. 103

Conferimento di incarichi esterni

1. Con la deliberazione della giunta comunale di conferimento dell'incarico dovrà essere approvato lo schema di convenzione che dovrà contenere:
 - le penali per i ritardi nella progettazione, per progettazioni o direzioni lavori inadeguate rispetto ai pareri vincolanti degli organi tecnici competenti. Non vengono computati a tal fine i giorni di deposito intermedio della documentazione tecnica in Comune rilevabili dal protocollo generale del comune o personale del responsabile del procedimento;
 - la facoltà di recesso e/o risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale nelle circostanze individuate in convenzione ed in particolare per progettazioni o direzioni lavori inadeguate rispetto ai pareri vincolanti degli organi tecnici competenti;
 - le forme assicurative previste dalla normativa vigente.
 - per la direzione lavori i tempi di assistenza in cantiere;
 - la proprietà del Comune degli elaborati originali con facoltà di modificarli e di disporne ai fini dell'accesso di terzi;
 - Il rispetto da parte del professionista del codice di comportamento dei dipendenti comunali, per quanto applicabile;
 - l'eventuale deferimento ad un collegio arbitrale in caso di controversie.Per gli incarichi più semplici tali elementi possono essere indicati direttamente nella deliberazione, anziché in uno schema allegato.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo deve comunque aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze, specializzazioni professionali, applicando i criteri di rotazione di cui all'art. 10 bis.

Art. 104

Modalità per la scelta del professionista

1. La scelta del professionista da incaricare viene effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della Legge provinciale 26/93 e s.m., approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e successive modifiche.

Art. 105

Principio di rotazione degli incarichi e deroghe.

1. Per l'affidamento di incarichi tecnici si applicano i criteri di rotazione previsti dal presente regolamento per l'affidamento della fornitura di servizi all'art. 10 bis. L'importo di riferimento è quello relativo all'incarico da affidare secondo i parametri delle tabelle professionali ministeriali ed al netto di ribassi ed oneri.

Art. 106

Direzione dei lavori

1. Le disposizioni dei precedenti articoli relativi agli incarichi di progettazione si applicano, in quanto compatibili, anche all'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori *ed ad altri incarichi tecnici di qualunque tipo.*



Art. 107

Incarichi professionali fiduciari

1. Per gli incarichi legali di patrocinio o difesa dell'amministrazione, previa verifica della eventuale disponibilità ad assumere tale compito da parte dell'Avvocatura dello Stato, si procede con le modalità previste per l'affidamento della fornitura di servizi applicando i criteri di rotazione di cui all'art. 10 bis.
2. Nell'affidamento di servizi relativi a particolari materie si dovrà tener conto della specializzazione dei professionisti o degli studi, potendo affidare direttamente l'incarico per tale motivazione se l'importo del contratto rientra nella fascia per cui risulta possibile l'affidamento diretto di contratti per la fornitura di servizi. In questi casi si applica il criterio di rotazione di cui all'art. 10 bis, salvo che venga motivato il ricorso allo stesso professionista o studio, proprio in relazione alla particolare specializzazione dello stesso.

TITOLO X

CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

Art. 108

Stima dei beni immobili

1. Alla deliberazione relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere allegata apposita perizia di stima predisposta dal Servizio Comunale competente o dall'Ufficio Tecnico Erariale ovvero da esperti appositamente incaricati in ipotesi di particolare complessità.

Art. 109

Permuta di beni immobili

1. L'organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta a trattativa privata di beni immobili del Comune con altri beni immobili, sulla scorta della perizia di cui all'art. 108 e salvo eventuale conguaglio in denaro.

Art. 110

Alienazione di beni

1. Sulla scorta della perizia di stima di cui all'art. 108 l'amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, di regola mediante il sistema dell'asta pubblica.
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorché la gara sia andata deserta ovvero non sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;
 - b) qualora il valore di stima del bene non superi i limiti di importo stabiliti dalla legge provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e relativi aggiornamenti;
 - c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;
 - d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del secondo comma, l'alienazione si effettua previa comunicazione a tutti i confinanti e pubblicazione dell'avviso di vendita all'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, anche



contestualmente alla procedura per la sdemanializzazione dell'area. Qualora l'importo del contratto sia superiore a 50.000,00 l'alienazione si effettua previa pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi, nonché su almeno un quotidiano avente particolare diffusione nella Provincia di Trento. Le spese di pubblicazione sono rimborsate all'Amministrazione dall'acquirente oltre al prezzo di acquisto.

4. L'avviso di cui al terzo comma contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica nonché le condizioni e le modalità di vendita e l'importo delle spese di pubblicazione avvisi che l'acquirente è tenuto a rimborsare all'ente.
5. E' consentita la cessione di beni immobili e mobili a titolo gratuito e per donazione ove normativamente previsto o ritenuto necessario al raggiungimento di fini istituzionali.
6. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

Art. 111

Acquisto di beni immobili

1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere a trattativa privata all'acquisizione degli immobili da destinare ad attività proprie del comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge.
2. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere la verifica tavolare o l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
3. Ai fini di cui al primo comma, il Comune può disporre l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione di opere. In tal caso il Comune ha facoltà di anticipare quote proporzionali del corrispettivo pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori anche prima dell'ultimazione dell'opera. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia, di importo pari almeno al doppio delle somme anticipate, per le restituzioni delle stesse nonché del risarcimento del danno nell'ipotesi del mancato completamento o di vizi dell'opera, fatta salva la prova di eventuali maggiori danni.
4. Per la determinazione del prezzo di acquisto ed il pagamento dello stesso si applicano le disposizioni vigenti relative all'acquisto di immobili da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 112

Cessione in godimento

1. I beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'art. 105.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella deliberazione a contrattare ovvero quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'art. 1804 e seguenti del Codice Civile.



Art. 113
Contratti per le concessioni cimiteriali

1. Per la concessione di loculi ed aree cimiteriali comunali, saranno osservate le norme di cui al Regolamento di polizia mortuaria.
2. Le concessioni di cui al precedente comma potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema in via generale approvato dalla Giunta comunale e devono essere repertoriati ai sensi del precedente art. 8.

Art. 114
Gestione immobili

1. Per l'affidamento della gestione degli immobili comunali, quando non è prevista una normativa regolamentare specifica per l'uso degli stessi da parte di associazioni o società operanti nel territorio comunale, si applica la normativa del presente Regolamento relativa all'affidamento dei servizi.

Art. 114 bis
Cessione di beni inservibili

1. E' consentita la cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi o fuori uso ad altri enti pubblici od a cooperative, associazioni od enti privati senza fini di lucro, previa redazione di un verbale di dismissione e deliberazione di giunta che autorizza la cessione stessa.
2. Al di fuori del caso indicato al comma 1, nel caso in cui il comune intenda cedere beni mobili dismessi o che non intenda più utilizzare sarà affisso idoneo avviso pubblico per pubblicizzare la volontà dell'amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di un'offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con delibera di giunta, previa redazione di un verbale di dismissione.

TITOLO XI
ATTI CONVENZIONALI

Art. 115
Accordi amministrativi

1. Il Sindaco conclude e sottoscrive accordi amministrativi ai sensi dell'art. 6 c.1 della L.R. 13/93 per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Tali accordi sono vincolanti per l'Amministrazione comunale ad avvenuta emissione del provvedimento finale da parte dell'organo competente che comunque sullo stesso deve esprimersi entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione;
2. Il Sindaco conclude e sottoscrive accordi amministrativi ai sensi dell'art. 6 c.1 della L.R. 13/93 sostitutivi di provvedimenti qualora questi rientrino nella competenza sindacale non soggetta a specifiche procedure preventive. Detti accordi sono comunque sottoposti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti finali e devono essere repertoriati ai sensi del precedente art. 8.



Art. 116
Convenzioni edilizie

1. Per le convenzioni in materia edilizia si rinvia alla specifica disciplina legislativa.
2. Il Segretario comunale stipula dette convenzioni in rappresentanza dell'Ente tranne quando svolge le funzioni di ufficiale rogante, in tal caso stipula in rappresentanza dell'ente il Capo settore tecnico

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117
Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonché alla normativa che disciplina l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 118
Norma transitoria

1. Con l'introduzione della moneta unica europea, ove non già specificato, gli importi espressi in lire italiane saranno automaticamente riferiti al controvalore in EURO. I valori in ECU saranno automaticamente riferiti all'EURO.

Art. 119
Avvio di procedimento disciplinare per infrazioni al presente Regolamento

1. L'infrazione da parte dei funzionari o dei responsabili di settore alle norme del presente Regolamento anche sotto forma di mancata adeguata motivazione, devono essere segnalate al Segretario Generale per l'eventuale avvio di procedimento disciplinare, anche alla luce di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato dall'Amministrazione.
2. La segnalazione avviene con procedure che tutelano il denunciante, mantenendone l'anonimato, in modo che egli non abbia ad avere conseguenze negative, dal fatto di aver adempiuto al proprio obbligo di segnalazione.
3. La mancanza di segnalazione da parte di chi viene a conoscenza di un'infrazione al presente Regolamento, è sanzionabile anch'essa dal punto di vista disciplinare.
4. Le infrazioni commesse dal Segretario Generale vanno indirizzate al Sindaco e godono delle stesse tutele di anonimato e di salvaguardia da conseguenze negative derivanti dal fatto di aver adempiuto al proprio obbligo di segnalazione, come per gli altri dipendenti comunali.

ALLEGATO "A" (Abrogato con deliberazione consiliare n. 62 d. 10.10.2013)

ALLEGATO "B" (Abrogato con deliberazione consiliare n. 62 d. 10.10.2013)